

# IL PARADOSSO DI ALEXY

UNA CRITICA ALL'ARGOMENTO  
DELLA PRETESA DI CORRETTEZZA

FRANCESCA **POGGI**  
ALESSIO **SARDO**



# Il paradosso di Alexy

## Una critica all'argomento della pretesa di correttezza

### Alexy's Paradox

#### A Critique of the Claim to Correctness Argument

FRANCESCA POGGI

Professoressa associata di Filosofia del diritto, Dipartimento "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano.

E-mail: [francesca.poggi@unimi.it](mailto:francesca.poggi@unimi.it)

ALESSIO SARDO

Von Humboldt Research Fellow, Institut für Staatsrecht, Verfassungslehre und Rechtsphilosophie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

E-mail: [alessiosardo@ymail.com](mailto:alessiosardo@ymail.com)

#### ABSTRACT

L'argomento della pretesa di correttezza, formulato da Robert Alexy, è spesso considerato come uno degli argomenti più forti avanzati a favore della tesi secondo cui esisterebbero connessioni necessarie tra diritto e morale. In questo saggio ci proponiamo di svolgere alcune riflessioni critiche su tale argomento. In particolare, analizzeremo la tesi secondo cui esiste una connessione qualificatoria necessaria tra singole norme e pretesa di correttezza: una connessione in forza della quale ogni atto linguistico che pone una norma solleva necessariamente una pretesa di correttezza, tanto che, se viene posta una norma e, contemporaneamente, se ne nega espressamente la correttezza, si produce una contraddizione performativa, che rende la norma stessa difettosa. In opposizione ad Alexy, sosteneremo che in questo caso non si produce alcuna contraddizione performativa: la pretesa di correttezza non ha nulla a che fare con la versione normativa del paradosso di Moore. Infine, sosteneremo che le nostre conclusioni si applicano anche alle norme giuridiche.

The claim to correctness – an argument proposed by Robert Alexy – has often been considered as one of the strongest proofs for the thesis that there are necessary connections between law and morals. In the present essay, we endeavour to develop a critical analysis of this argument. More specifically, we shall explore the thesis that there is a necessary qualifying connection between every single norm and the claim to correctness: by means of this connection, every speech act that issues a norm necessarily raises a claim to correctness; accordingly, if we issue a norm and, at the same time, deny explicitly its correctness, we end up by producing a performative contradiction that makes the norm defective. Against Alexy's view we shall maintain that in this case there is not performative contradiction at all: that the claim to correctness has nothing to deal with the (normative version of) Moore's paradox. Finally, we will argue that our results apply also to legal norms.

#### KEYWORDS

pretesa di correttezza, Robert Alexy, non-positivismo inclusivo, paradosso di Moore, contraddizione performativa

claim to correctness, Robert Alexy, Inclusive non-positivism, Moore's paradox, performative contradiction

**DIRITTO & QUESTIONI PUBBLICHE** | XIX, 2019 / 1 (giugno) | pp. 183-208

© 2019, *Diritto e questioni pubbliche*, Palermo.

ISSN 1825-0173

Tutti i diritti sono riservati.

# Il paradosso di Alexy

## Una critica all'argomento della pretesa di correttezza

FRANCESCA POGGI  
ALESSIO SARDO

1. Premessa – 2. La pretesa di correttezza nella filosofia di Robert Alexy – 3. La pretesa di correttezza: un'analisi ravvicinata – 3.1. L'ambito di applicazione della pretesa di correttezza – 3.2. La pretesa di correttezza e il paradosso di Moore – 3.3. Il paradosso di Alexy – 4. Sul rapporto tra emettere norme e pretendere che siano corrette – 5. Il paradosso di Alexy, le norme giuridiche e i sistemi normativi.

### 1. Premessa

L'argomento della pretesa di correttezza, formulato da Robert Alexy, è spesso considerato come uno degli argomenti più forti avanzati a favore della tesi secondo cui esisterebbero connessioni necessarie tra diritto e morale. In questo saggio ci proponiamo di svolgere alcune riflessioni critiche su tale argomento. In particolare, analizzeremo la tesi secondo cui esiste una connessione qualificatoria necessaria tra singole norme e pretesa di correttezza: una connessione in forza della quale ogni norma (*rectius* ogni atto linguistico che pone una norma) solleva necessariamente una pretesa di correttezza, tanto che, se viene posta una norma e, contemporaneamente, se ne nega espressamente la correttezza, si produce una contraddizione performativa, che rende la norma stessa difettosa (*defective*).

La struttura di questo lavoro è la seguente. Dopo aver brevemente caratterizzato l'argomento della pretesa di correttezza e le giustificazioni che Alexy adduce a suo favore (§ 2), analizzeremo alcuni problemi interpretativi che tale argomento comporta, mettendo in luce l'ambiguità dei suoi termini chiave (§ 3.1) e la difficoltà di caratterizzare in modo sufficientemente preciso il rapporto tra atti linguistici normativi e pretesa di correttezza (attraverso un paragone tra l'argomento della pretesa di correttezza e il paradosso di Moore: §§ 3.2 e 3.3). Successivamente, sosteneremo che la variante normativa del paradosso di Moore non ha nulla a che vedere con una supposta pretesa di correttezza (§ 4): ossia, che la contraddizione performativa su cui si fonda l'argomento di Alexy non è una contraddizione performativa affatto. Infine, sosteneremo che le nostre conclusioni si applicano o, almeno, si dovrebbero applicare, per coerenza, anche alle norme giuridiche: a tal fine, prenderemo in considerazione alcuni, sporadici, mutamente teorici di Alexy, mostrando come essi non siano coerenti con la sua argomentazione complessiva (§ 5).

### 2. La pretesa di correttezza nella filosofia di Robert Alexy

La pretesa di correttezza è uno degli argomenti fondamentali adottati da Robert Alexy a favore del suo non positivismo (*Nichtpositivismus*) inclusivo, e, soprattutto, della tesi secondo cui vi sono connessioni concettuali e normative necessarie tra diritto e morale ideale<sup>1</sup>. La pretesa di

\* Ringraziamo Robert Alexy, Carsten Bäcker, Mauro Barberis, Wei Feng, Riccardo Guastini, Nicola Muffato, Stanley Paulson, Corrado Roversi e Marina Sbisà per le osservazioni e le critiche mosse a precedenti versioni di questo lavoro. Gli autori sono entrambi responsabili per le tesi qui sostenute; tuttavia, per ragioni esclusivamente concorsuali, indichiamo Francesca Poggi come autrice dei §§ 1, 3.2, 3.3 e 5; Alessio Sardo come autore dei §§ 1, 2, 3, 3.1 e 4.

<sup>1</sup> Cfr. ALEXY 2000a; ALEXY 2002a, 23 ss.; ALEXY 2002b; ALEXY 2010, 168-172; ALEXY 2013 (in particolare 225 ss.); ALEXY 2014, 8.

correttezza è *der archimedische Punkt* su cui si fonda tutto il non-positivismo inclusivo: se essa dovesse crollare, anche l'argomento della doppia natura dei principi (positiva e ideale) e l'idea che i diritti umani esistano indipendentemente dall'atto di promulgazione verrebbero meno.

Alexy distingue, da un lato, tra connessioni classificatorie e connessioni qualificatorie (o ideali) e, dall'altro, tra connessioni concettuali e connessioni normative. Si ha una connessione classificatoria quando una norma o un sistema di norme, non rispettando un certo criterio morale, non sono, per ragioni concettuali o normative, giuridici; si ha una connessione qualificatoria quando una norma o un sistema di norme, che non rispettano un certo criterio morale, continuano ad essere giuridici, ma, per ragioni concettuali o normative, sono giuridicamente difettosi (*legally defective*)<sup>2</sup>. Sia le connessioni classificatorie, sia quelle qualificatorie, possono essere, a loro volta, concettuali o normative: sono concettuali se, per l'appunto, attengono ai concetti (ai concetti di diritto e di norma giuridica); sono, invece, normative se attengono a una relazione di tipo mezzo-fine e, più esplicitamente, a ciò che deve essere per realizzare alcuni fini giudicati meritevoli attraverso un'argomentazione razionale<sup>3</sup>.

Ebbene, secondo Alexy, tra diritto e morale ideale vi è sia una necessaria connessione classificatoria (*classifying*) sia concettuale, sia normativa: concettuale, in quanto una norma, che pur soddisfa i criteri formali di validità dell'ordinamento, perde il proprio carattere giuridico – non è diritto – qualora superi una certa soglia di ingiustizia<sup>4</sup>; normativa, in quanto, se si vogliono raggiungere certi scopi meritevoli, allora è necessario includere elementi morali nel concetto di diritto. Nella teoria di Alexy, la necessaria connessione classificatoria concettuale tra diritto e morale è riflessa e, allo stesso tempo, dimostrata proprio dall'argomento della pretesa di correttezza: se un sistema di norme non solleva, né esplicitamente né implicitamente, una pretesa di correttezza, allora, secondo Alexy, non è un sistema giuridico. A favore di tale tesi, Alexy propone il seguente esperimento mentale.

Immaginiamo che dei banditi armati (*armed desperados*) tiranneggino un gruppo di persone, emettendo ordini individuali contraddittori, mutevoli – qualche volta persino impossibili da realizzare – senza vietare alcun esercizio della forza fisica tra i soggetti, e senza che sia mai possibile individuare un qualche scopo o fine nell'insieme delle norme poste. Per Alexy un simile insieme insensato (*senseless*) di ordini, che chiaramente non solleva (né esplicitamente né implicitamente) alcuna pretesa di correttezza, non potrebbe mai essere considerato diritto.

Supponiamo, adesso, che questo gruppo di *desperados* si organizzi in una *gang* dotata di una struttura gerarchica interna, il cui unico scopo è uccidere regolarmente le persone loro soggette per venderne gli organi, e, a tal fine, in primo luogo, proibisca l'uso indiscriminato della forza e, in secondo luogo, emetta una serie di altri ordini e divieti (fumare, bere, ecc.), beninteso, al solo scopo di mantenere gli organi delle persone in buono stato. Ebbene, per ragioni concettuali, secondo Alexy, nemmeno questo sistema potrebbe mai essere classificato come giuridico<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> «A *classifying* connection is reflected in the claim that norms and systems of norms that do not meet a certain moral criterion are, for either conceptual or normative reasons, not legal norms or legal systems. A qualifying connection is reflected in the claim that norms or system of norms that do not meet a certain moral criterion can indeed be legal norms or legal systems, but, for either conceptual or normative reasons, are legally defective legal norms or legal systems» (ALEXY 2002a, 26).

<sup>3</sup> Cfr. ALEXY 2002a, 21. Come esempi di argomenti normativi, Alexy cita quello secondo cui solo la tesi della separazione tra diritto e morale conduce a una chiarezza linguistica o concettuale e/o assicura la certezza del diritto, e quello, di segno opposto, secondo cui solo la tesi della connessione tra diritto e morale è in grado di risolvere il problema dell'ingiustizia legale (ALEXY 2002a, 21 s.). Da questi esempi parrebbe, pertanto, che la nozione di argomento normativo richiami una relazione mezzi-fini, cioè, una necessità (*latu sensu*) modale: per una discussione sul tema della necessità normativa cfr. BULYGIN 1993 e BULYGIN 2000.

<sup>4</sup> Questa è evidentemente una rielaborazione della seconda formulazione della celeberrima formula di Radbruch, secondo cui le norme “estremamente” ingiuste non sono diritto. Cfr. RADBRUCH 1950.

<sup>5</sup> Cfr. ALEXY 2002a, 32 s.

Si immagini, ancora, che il sistema si evolva, non espliciti più che il suo unico scopo è la vendita degli organi, ma, al contrario, pretenda di legittimarsi come una pratica corretta, perché funzionale al raggiungimento di un fine ulteriore e più alto, quale, ad esempio, lo sviluppo delle persone. In tale scenario, gli atti di omicidio e vendita degli organi da parte dei banditi potrebbero addirittura continuare quantitativamente invariati, ma dovrebbero avvenire secondo certe forme (altrimenti dovrebbero essere puniti) e sarebbero pubblicamente giustificati appellandosi al più alto proposito: ebbene, in tal caso, secondo Alexy, noi potremmo correttamente parlare di sistema giuridico, per quanto si tratti di un sistema ingiusto e, per questo stesso, difettoso.

Alexy ritiene che questo esperimento mentale dimostri che un sistema di ordini che non solleva, né espressamente né implicitamente, alcuna pretesa di correttezza non può essere considerato giuridico e che un sistema di norme che avanza, ma non soddisfa, una pretesa di correttezza, è un sistema giuridico “difettoso”<sup>6</sup>. Insomma, tra il concetto di diritto e l’avanzare una pretesa di correttezza vi sarebbe una (necessaria) connessione classificatoria, mentre tra il concetto di diritto e il soddisfacimento di una pretesa di correttezza intercorrerebbe una (necessaria) connessione qualificatoria.

Per quanto riguarda, invece, le singole norme giuridiche e le singole decisioni giuridiche, queste «are legally defective if they do not make the claim to correctness or if they fail to satisfy it»<sup>7</sup>. Secondo Alexy, se una norma giuridica, o una decisione giuridica (vale a dire, una sentenza pronunciata dal giudice competente) non solleva una pretesa di correttezza o non la soddisfa, allora non perde per ciò stesso il suo carattere giuridico, ma, semplicemente, è giuridicamente difettosa. Insomma, a livello delle singole norme tra giuridicità e pretesa di correttezza vi sarebbe solo una relazione concettuale qualificatoria. Per corroborare questa tesi, Alexy formula due esperimenti mentali<sup>8</sup>.

Il primo esperimento mentale ci chiede di immaginare la Costituzione di un ipotetico Stato X che contenga la seguente disposizione:

(a) X è uno Stato sovrano, federale e *ingiusto*

Secondo Alexy, una simile disposizione, che qualifica esplicitamente lo Stato X come ingiusto, sarebbe difettosa, ma non (o non solo) per ragioni tecniche (perché non dichiararlo sarebbe più prudente ed efficace per mantenere lo *status quo*) o per ragioni morali (perché è ingiusto che uno Stato sia ingiusto) o, ancora, per ragioni *stilistiche* (perché non è una buona redazione di una disposizione costituzionale): il difetto sarebbe, invece, concettuale, derivando dalla violazione di «rules that are constitutive for speech acts, that is, linguistic expressions qua actions»<sup>9</sup>. Secondo Alexy, infatti, nell’atto *collettivo* di adozione di una costituzione è insita una pretesa di correttezza: «[a] constitutional framer gives rise to a performative contradiction if the content of his act of framing a constitution negates the claim to justice»<sup>10</sup>.

Il secondo esperimento mentale ci presenta un giudice che, in una sentenza, emetta un enunciato del tipo

<sup>6</sup> Così ALEXY 2002a, 36.

<sup>7</sup> ALEXY 2002a, 36. Tuttavia, se la norma non soddisfacesse la pretesa di correttezza al punto da integrare un’ingiustizia estrema, allora, secondo Alexy, perderebbe il suo carattere giuridico: ossia in tal caso la connessione sarebbe classificatoria, ma sussisterebbe non tra il concetto di norma giuridica e il soddisfacimento di una pretesa di correttezza, bensì tra il concetto di norma giuridica e l’esistenza di un’ingiustizia estrema.

<sup>8</sup> ALEXY 2002a, 35 ss.

<sup>9</sup> ALEXY 2002a, 37.

<sup>10</sup> ALEXY 2002a, 37 s.

(b) L'accusato è condannato all'ergastolo, e ciò è sbagliato

inteso però nel senso

(b<sup>1</sup>) L'accusato è condannato all'ergastolo e questa è un'interpretazione sbagliata del diritto vigente<sup>11</sup>.

Anche in questo caso, secondo Alexy, non c'è solo la violazione di regole sociali e giuridiche:

«[the] judge gives rise to a performative contradiction and, in this sense, a conceptual defect. [...] The very claim made in carrying out the institutional act of sentencing is contradicted by the content of the decision»<sup>12</sup>.

In sintesi, per Alexy, le norme giuridiche e le sentenze giurisdizionali sollevano sempre una pretesa di correttezza e ciò, come si è visto, sarebbe provato dall'esistenza di una contraddizione performativa (*performativer Widerspruch*) tra l'enunciazione di una norma o di una sentenza e l'enunciazione della sua scorrettezza o ingiustizia – quella che potremmo anche chiamare “*pretesa di scorrettezza*” (*Anspruch auf Unrichtigkeit*)<sup>13</sup> – una contraddizione che, secondo Alexy, è simile a quella prodotta dall'asserzione

(c) il gatto è sul tappeto ma io non ci credo<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> ALEXY 2002a, 38 ss.

<sup>12</sup> ALEXY 2002a, 39.

<sup>13</sup> Qui Alexy presuppone una concezione degli atti di posizione di norme come enunciati performativi, ossia, enunciati che, per il solo fatto di essere pronunciati nel contesto e secondo le forme convenzionali appropriati, generano dei cambiamenti nella realtà istituzionale. L'enunciato “Io battezzo questa nave Queen Elizabeth”, pronunciato dalla persona competente, nel contesto adeguato (poniamo, la cerimonia del varo di una nave) ha come effetto quello di ascrivere alla nave il nome “Queen Elizabeth”. J.L. AUSTIN 1962, 14-16 elabora la prima analisi esaustiva dei performativi. I performativi hanno *condizioni di felicità*: se qualcosa va storto nella procedura di formazione dell'atto, non diremo che l'enunciato è falso; diremo piuttosto che l'enunciato è infelice (*unhappy*). Affinché un performativo sia felice (*happy*), secondo Austin, devono darsi le seguenti condizioni (AUSTIN 1962, 14 s.): A1. Deve esistere una procedura accettata convenzionalmente che collega determinati effetti al proferimento di certe parole da parte di un certo soggetto, data una serie di circostanze; A2. La persona e le circostanze devono essere appropriate (*appropriate*) per l'invocazione della procedura che il parlante intende impiegare; B1. La procedura dev'essere eseguita correttamente (*correctly*); B2. La procedura dev'essere compiuta in maniera completa (*completely*); C1. Se la procedura prevede che chi la intraprende debba avere certi pensieri, sentimenti, o intenzioni allora le persone che la intraprendono devono (*must*) tali pensieri, sentimenti, intenzioni; C2. Le persone che intraprendono la procedura devono comportarsi davvero in maniera congruente con essa. Senza tali condizioni l'atto è infelice (*unhappy*). Le conseguenze dell'infelicità variano secondo il tipo di condizione che non è stata soddisfatta. J.L. Austin distingue fra due principali forme di infelicità – o “maniere di essere infelice” (*ways of being unhappy*) – dei performativi: 1) i colpi a vuoto (*misfires*), che corrispondono ai casi A e B; 2) gli abusi (*abuses*), che corrispondono ai casi C. 1) Nel caso di un colpo a vuoto (*misfire*), l'atto o è preteso (*purported*), o potrebbe considerarsi come un tentativo (*attempt*), ma esso è “nullo o privo di effetti” (*void or without effect*); in altre parole, «*it is not successfully performed at all, or it does not come off, is not achieved*» (AUSTIN 1962, 16). Gli esempi adottati da Austin, in questo caso, sono due: quello del matrimonio tra persone già sposate; e quello del varo di una nave condotto non già dal capitano, ma dal mozzo. Nel caso di un abuso, invece, l'atto è professato (*professed*) – nel senso di preteso (*claimed*) – ma è vuoto (*empty*); esso, in alcune circostanze, può essere anche compiuto o raggiunto (*achieved*), ma costituisce un abuso della procedura. L'atto è – *in senso tecnico* – “insincero”. Per esempio, se prometto di darti la luna, non sto facendo realmente una promessa; piuttosto, sto scherzando. Come vedremo meglio, in Alexy, non è del tutto chiaro quale sia il tipo d'infelicità che affligge una norma giuridica che non solleva la pretesa di correttezza: è un abuso, un *misfire*, o un caso d'insincerità?

<sup>14</sup> ALEXY 2002a, 38, nt. 66.

Nella filosofia di Alexy l'argomento della pretesa di correttezza opera in stretta congiunzione con altri due argomenti: l'argomento dell'ingiustizia (*the argument from injustice*) e l'argomento dei principi (*the argument from principles*)<sup>15</sup>. In breve, l'argomento dell'ingiustizia corrisponde alla nota formula di Radbruch<sup>16</sup> e sostiene che, se le norme giuridiche o i sistemi giuridici superano una certa soglia di ingiustizia, allora perdono il loro carattere giuridico; l'argomento dei principi sostiene, invece, che nei casi dubbi il giudice non decide sulla base di criteri extra-giuridici, in quanto egli è giuridicamente vincolato da principi che hanno una doppia natura, giuridica e morale<sup>17</sup>. In questo saggio non solo tralascieremo l'analisi di questi ulteriori due argomenti, ma ci concentreremo principalmente sulla connessione qualificatoria, che, a giudizio di Alexy, esisterebbe tra singole norme e pretesa di correttezza, salvo mostrare come la sua infondatezza infici anche l'esistenza di una connessione classificatoria tra diritto e morale (§ 5)<sup>18</sup>.

### 3. La pretesa di correttezza: un'analisi ravvicinata

Che cosa intende esattamente Alexy quando sostiene che gli atti linguistici (*speech acts*) o istituzionali (*institutional acts*) che pongono norme sollevano una pretesa di correttezza? L'argomento della pretesa di correttezza solleva numerosi dubbi interpretativi: qui ne affronteremo quattro, di particolare rilevanza, relativi, rispettivamente, (i) all'individuazione e caratterizzazione degli atti che, a giudizio di Alexy, sollevano una pretesa di correttezza, (ii) al concetto di pretesa, (iii) al concetto di correttezza, e, infine, (iv) al tipo di anomalia (*performativer Widerspruch*, nel lessico di Alexy) che si produce allorché si pone una norma affermandone contemporaneamente la scorrettezza. È necessario offrire una panoramica dei problemi interpretativi che riguardano la nozione di pretesa di correttezza, effettuando anche una ricostruzione essenziale della vasta letteratura secondaria, per due ragioni: in primo luogo, tale panoramica permette di inquadrare meglio il concetto di pretesa di correttezza e, di conseguenza, la portata della nostra obiezione principale; in secondo luogo, essa consente di apprezzare lo stato dell'arte del dibattito in cui il presente contributo aspira a inserirsi.

#### 3.1. L'ambito di applicazione della pretesa di correttezza

Il primo problema interpretativo con cui ci si deve confrontare riguarda l'individuazione degli atti linguistici che, a giudizio di Alexy, sollevano una pretesa di correttezza e consiste nello stabilire se si tratti di unici atti linguistici (o di una sequenza di atti), e quali atti linguistici siano (in particolare, se si tratti di atti linguistici peculiari del contesto istituzionale). Questo problema è particolarmente rilevante per determinare l'ambito di applicazione della teoria di Alexy: l'insieme di fenomeni rispetto ai quali egli avanza la sua tesi. Nella prospettiva di questo saggio, questo problema è altresì rilevante (per quanto non decisivo: cfr. § 5) per fondare la plausibilità di alcuni degli argomenti contro la pretesa di correttezza che saranno successivamente avanzati (§ 4), i quali, come vedremo, si fondano sull'assunzione che, per Alexy, la pretesa di correttezza sia sollevata da ogni atto linguistico normativo, vale a dire, da ogni atto

<sup>15</sup> ALEXY 2002, 40 ss.

<sup>16</sup> Cfr. RADBRUCH 1950.

<sup>17</sup> Cfr. ALEXY 2002a, 68 ss.

<sup>18</sup> Wei Feng ci ha fatto notare che gli allievi di Alexy sono divisi sul ruolo della pretesa di correttezza nella refutazione del giuspositivismo: alcuni ritengono che sia l'argomento centrale per provare la connessione fra diritto e morale (senza la pretesa di correttezza, tutto il non-positivismo inclusivo di Kiel cadrebbe); altri, invece, ritengono che l'argomento non svolga un ruolo così fondamentale nella disputa, perché il ruolo da protagonista spetta all'argomento dei principi. Non ci sembra però questa la sede più opportuna per affrontare tale disputa interna.

che pone norme (giuridiche o non). Occorre subito avvertire che non si tratta, però, di problemi in grado di ricevere una soluzione univoca, in quanto non sono mai chiariti né affrontati da Alexy, il quale non sviluppa alcuna teoria degli atti linguistici, né adotta o richiama teorie altrui, nonostante il suo argomento, come avremo modo di vedere, sembri fortemente ispirato da alcune tesi di Habermas e Apel sul linguaggio normativo.

Alexy, nella formulazione dei suoi esperimenti mentali, parla dell'atto collettivo di adottare una costituzione (*collective act of adopting a constitution*) e dell'atto istituzionale di emanare una sentenza (*institutional act of sentencing*), configurandoli, pertanto, come atti linguistici (*speech acts*) unici (e non come sequenze di più atti linguistici). Questa impostazione è particolarmente problematica per almeno due ragioni. In primo luogo, risulta difficile concepire come un unico, singolo, atto linguistico una procedura lunga e complessa che coinvolge molti soggetti differenti e si articola in numerosi e diversi atti giuridici (ad es. redigere, votare, promulgare, pubblicare una costituzione o deliberare, redigere, sottoscrivere, depositare una sentenza). In secondo luogo, la nozione di "*collective speech act*"<sup>19</sup> è, in sé, controversa. Nella teoria degli atti linguistici, questi sono generalmente configurati come imprese individuali, poiché parlare, eseguire un atto linguistico, è qualcosa che può essere fatto solo da un singolo parlante: come due persone diverse non possono sferrare lo stesso (nel senso di uno e un identico) pugno, così due soggetti diversi non possono eseguire lo stesso (nel senso di uno e un identico) atto linguistico. Per allontanarsi da questo presupposto è necessario o adottare un impegno metafisico forte verso nozioni altamente controverse, come quelle di atteggiamenti intenzionali o stati mentali collettivi, in modo da concepirli (non come la somma di singoli atteggiamenti intenzionali o stati mentali, ma) come entità *sui generis*, oppure assumere gli atti linguistici collettivi come finzioni, sviluppando una teoria in grado di giustificare e spiegare tale assunzione. Alexy non fa né l'una né l'altra cosa.

Assumiamo, per amor di discussione, che abbia senso parlare di emanare una sentenza o adottare una costituzione come unici atti linguistici collettivi: di quale tipo di atti linguistici si tratterebbe? Al riguardo, sembra difficile considerarli come autonome categorie di atti linguistici. Consideriamo l'atto di emanare una sentenza (*sentencing*): nella tassonomia di Searle esso sembra riducibile o alla categoria dei direttivi (*directive*), se ci si focalizza sulla norma individuale emessa dal giudice (es. "Tizio deve essere condannato alla pena della reclusione per anni 16"), o alla categoria dei dichiarativi, se ci si focalizza sulla qualificazione giuridica o sullo status attribuito (es. "colpevole/non colpevole", "legale/illegale")<sup>20</sup>. Analogamente nella tassonomia di J.L. Austin tale atto sembra riducibile a un verdittivo (ossia, a un atto di giudizio, come giudicare, stimare, valutare, calcolare), a un esercitivo (vale a dire, a un atto di esercizio di autorità, come nominare, licenziare, proibire, esortare), o a un ibrido tra i due<sup>21</sup>. Analoghe considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, per l'ancora più problematico atto linguistico dell'adottare una Costituzione – atto che non è chiaro se Alexy identifichi con l'approvazione, la promulgazione o con una somma delle due.

Alexy non affronta espressamente tali questioni: la nostra tesi è che egli semplicemente assuma l'atto di emanare una sentenza e l'atto di adottare una Costituzione come esempi di atti linguistici normativi, ossia di atti linguistici che pongono norme giuridiche<sup>22</sup>.

In senso contrario, alcuni autori sostengono, invece, che gli atti linguistici di emanare norme (*norm-enacting speech acts*) siano dichiarazioni (*declarations*) nel senso di Searle e Vanderveken<sup>23</sup>. Al riguardo, sono dichiarazioni quegli atti linguistici attraverso i quali «the speaker makes

<sup>19</sup> Per una definizione accurata cfr. HUGHES 1984; MIJERS 2007.

<sup>20</sup> Cfr. SEARLE 1979.

<sup>21</sup> Cfr. AUSTIN 1962, 150 ss.

<sup>22</sup> Ossia, atti coincidenti, all'incirca con i direttivi di Searle: atti con cui il parlante tenta di far fare qualcosa all'ascoltatore (cfr. SEARLE 1969, cap. 3; SEARLE 1979).

<sup>23</sup> Così RUITER 1993; ROTOLO, ROVERSI 2009.

something the case by declaring it to be the case»<sup>24</sup>. Ossia, «declarations bring about some alterations in the status or condition of the object or objects referred to solely in virtue of the fact that the declaration has been successfully performed»<sup>25</sup>. Questa interpretazione non ci sembra, però, condivisibile almeno per le seguenti ragioni.

In primo luogo, di essa non vi è traccia in Alexy: Alexy sostiene espressamente che tutte le norme giuridiche, di qualsiasi tipo, sollevino una pretesa di correttezza, che «participants in a legal system, necessarily, on all sort of levels, claim correctness»<sup>26</sup>. Insomma, non solo l'atto di emanare una sentenza o una costituzione solleverebbe una pretesa di correttezza, ma anche l'ordine di circolare del poliziotto municipale o l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa: atti difficilmente assimilabili a dichiarazioni (a meno di non voler assorbire in queste ultime l'intera categoria dei direttivi). In secondo luogo, nella tassonomia di Searle e Vanderveken le dichiarazioni hanno come condizioni di sincerità il desiderio di porre in essere un certo stato di cose e la credenza che l'atto linguistico eseguito riuscirà a farlo<sup>27</sup>. Da ciò deriva che, secondo gli autori, si produce un paradosso tutte le volte in cui si pronuncia una dichiarazione, ma si nega di volere la produzione di un dato stato o di desiderare di ottenerlo: la pretesa nella correttezza dell'atto o del contenuto dell'atto compiuto o, a seconda delle prospettive, dello stato di cose che si vuole raggiungere è completamente estranea a questa impostazione.

Passando a un secondo problema interpretativo, non è del tutto chiaro che cosa Alexy intenda per "pretesa" (*claim*). Jan Sieckmann, ad esempio, sostiene che, per Alexy, la pretesa di correttezza sarebbe, al contempo, un'asserzione sulla giustificabilità morale, una garanzia di giustificabilità e un'aspettativa d'accettazione da parte dei destinatari<sup>28</sup>. Così, secondo Alexy,

«[legal acts] are always connected to the non-institutional act of *asserting* that the legal act is substantially and procedurally correct [...] Correctness implies justifiability. Therefore, in raising a claim to correctness, law also raised one to justifiability [...] The claim to correctness therefore includes not only a mere assertion of correctness, but a *guarantee* of justifiability»<sup>29</sup>.

Insomma, gli atti linguistici normativi sarebbero connessi ad un'asserzione di correttezza, la quale implicherebbe una garanzia di giustificabilità, in quanto, pare di capire, se si asserisce che una norma è corretta, allora ciò implica che la si possa giustificare, che si garantisca la sua giustificabilità. Alexy aggiunge che da ciò segue l'aspettativa che gli stessi destinatari accetteranno l'atto come corretto:

«there is a third element besides assertion and guarantee. It is the *expectation* that all addressees of the claim will accept the legal act as correct as long as they take the standpoint of the respective legal system and so long as they are reasonable»<sup>30</sup>.

In questa catena argomentativa, diversi sono gli anelli problematici: due in particolare.

In primo luogo, non si comprende come un atto linguistico normativo possa essere connesso (non con la verità di una qualche proposizione, non con qualche credenza o intenzione bensì) con un atto linguistico assertivo. Al riguardo, è certamente vero che nella filosofia del diritto (passata e attuale) si è talvolta sostenuto che gli atti linguistici normativi siano riducibili ad

<sup>24</sup> SEARLE, VANDERVEKEN 1985, 206.

<sup>25</sup> SEARLE 1979, 17.

<sup>26</sup> ALEXY 2002a, 39.

<sup>27</sup> Cfr. SEARLE, VANDERVEKEN 1985, 57 s.

<sup>28</sup> SIECKMANN 2007, 197. Cfr. anche ALEXY 2002a, 78.

<sup>29</sup> ALEXY 1998, 206.

<sup>30</sup> ALEXY 1998, 206.

asserzioni<sup>31</sup>: ridicibili, non connessi. Per approfondire questo problema sarà indispensabile chiarire che tipo di contraddizione si produce tra un atto linguistico normativo e la contemporanea asserzione della sua scorrettezza.

In secondo luogo, non è chiaro perché, ammesso che gli atti linguistici normativi siano connessi ad asserzioni sulla loro correttezza e che questo implichi una garanzia di giustificabilità, ciò dovrebbe produrre l'aspettativa che gli stessi destinatari accettino gli atti in questione come corretti: se asserisco che la mia norma è corretta, perché aspettarmi che anche il destinatario la consideri tale? Questo problema rinvia palesemente al concetto di correttezza.

Il problema più complicato e più importante di tutto l'argomento in esame consiste probabilmente nello stabilire come Alexy intenda "correttezza": tale termine ha, infatti, diversi significati a seconda di come si costruisca il suo parametro di riferimento. In alcuni passi, Alexy precisa che il termine "correttezza" deve essere inteso come sinonimo di "giustizia", concetto che, a sua volta, definisce in termini di distribuzione e compensazione<sup>32</sup>. Alexy precisa che alla correttezza come giustizia (*first-order correctness*) deve sommarsi il valore della certezza del diritto (*second-order correctness*)<sup>33</sup>: «the claim to correctness necessarily connects both the principle of justice and the principle of legal certainty with the law»<sup>34</sup>. In questo senso, insomma, "correttezza" sta per giustizia (giustizia sostanziale) e abbraccia, per Alexy come per Radbruch, anche il principio della certezza del diritto, almeno fintanto che questa non produca un'ingiustizia estrema.

In Alexy è però presente anche un secondo, diverso, senso di correttezza: correttezza come giustificabilità razionale sulla base di un insieme di regole e principi morali universali e procedurali<sup>35</sup>, ossia correttezza come giustizia procedurale<sup>36</sup>. Alexy ha sviluppato questo sistema di regole e principi nella sua *Theorie der juristischen Argumentation*<sup>37</sup>. Si tratta, in particolare, dell'insieme dei principi (e delle regole, che costituiscono una specificazione dei principi) di non contraddizione, efficienza, falsificabilità, congruenza, universalizzabilità, e sincerità<sup>38</sup>. Secondo questa interpretazione, una soluzione normativa è corretta se, e solo se, segue dai principi del discorso pratico universale e da una teoria dei diritti umani universali – entrambe le condizioni sono necessarie<sup>39</sup>. In sintesi, in questo senso "correttezza" è sinonimo di "accettabilità ideale giustificata" (*ideal gerechtfertigte Akzeptabilität*)<sup>40</sup>.

Per la verità, i due sensi sopra elencati di "correttezza" sono strettamente connessi tra loro, in quanto, per Alexy, la giustizia procedurale è garanzia di un minimo di giustizia sostanziale. La correttezza come minimo di giustizia sostanziale e, soprattutto, giustizia procedurale spiega perché, secondo Alexy, gli atti linguistici normativi siano connessi all'aspettativa che i destinatari accettino gli atti in questione come corretti. Tuttavia, contrariamente a quanto suggerisce Alexy, una simile connessione sembra verificarsi solo se si dà la seguente condizione:

<sup>31</sup> Sul punto cfr., di recente, SARDO 2017.

<sup>32</sup> Cfr. ALEXY 2010, 169.

<sup>33</sup> ALEXY 2010, 174: «First-order correctness refers only to the ideal dimension. It concerns justice as such. Second-order correctness is more comprehensive. It refers both to the ideal and to the real dimension. This means that it concerns justice as well as legal certainty (*Rechtssicherheit*) [...] In this way, the claim to correctness *qua* second-order claim, necessarily connects both the principle of justice and the principle of legal certainty with law».

<sup>34</sup> ALEXY 2013, 227.

<sup>35</sup> Cfr. ALEXY 2013, 236.

<sup>36</sup> In letteratura questa interpretazione è accolta, ad esempio, da ROTOLO, ROVERSI 2009 (cfr. soprattutto 478: «a claim to correctness does not strictly require a claim to justice»).

<sup>37</sup> ALEXY 1979.

<sup>38</sup> Sul punto cfr. MANIACI 2002, il quale argomenta che in Alexy, per ragioni di coerenza, l'universalizzabilità vada intesa in senso debole, ossia come sempre rivedibile: ciò in quanto l'individuazione di tutte le proprietà rilevanti (del caso da universalizzare) dipende da alcune assunzioni teoriche ed empiriche che sono o possono essere fallibili.

<sup>39</sup> ALEXY 1996, 221 ss.; ALEXY 2013, 236.

<sup>40</sup> Per ulteriori sensi di "correttezza" rinvenibili nella teoria di Alexy cfr. POGGI, SARDO 2016.

se la norma è davvero giusta, o, in altre parole, se davvero rispetta i principi del discorso pratico universale – insomma, non è sufficiente che l'atto normativo sollevi una pretesa di correttezza, ma è necessario che, almeno *prima facie*, la soddisfi – e se i destinatari stessi seguono i principi del discorso pratico universale e condividono i principi della giustizia sostanziale.

Quest'interpretazione è ulteriormente rafforzata da considerazioni contestuali intorno alla funzione della pretesa di correttezza nella polemica fra giuspositivismo e non-positivismo. Come rileva John Gardner, l'idea che il diritto sollevi necessariamente qualche tipo di pretesa è abbastanza diffusa in letteratura, ed è trasversale, essendo difesa, fra gli altri, da Drucilla Cornell, John Finnis, Joseph Raz, Jaques Derrida<sup>41</sup>. Tuttavia, se i giuspositivisti sostengono che il diritto solleva necessariamente una pretesa di *autorità legittima*, come fa Joseph Raz<sup>42</sup>, il non-positivista Alexy, invece, afferma che il diritto solleva necessariamente una pretesa di correttezza morale e, in ultima analisi, di giustizia. Nel dibattito sul concetto di diritto, con speciale riguardo alle relazioni tra diritto e morale, l'argomento della pretesa di correttezza è chiaramente uno strumento atto a contrastare la tesi della separabilità, postulando la necessaria connessione fra norme giuridiche in senso proprio e *claim* della loro giustizia, per abbattere il muro che mantiene l'atto di posizione normativa separato dal discorso morale<sup>43</sup>. Tuttavia, la pretesa di correttezza, da sola, non basta a connettere il diritto alla morale critica, o ideale: una cosa è sollevare una pretesa, cosa ben diversa è soddisfarla; le pretese potrebbero essere anche insincere; inoltre, accanto alla morale critica, ci sono anche la morale convenzionale e le credenze morali puramente soggettive. Proprio per questo, nella refutazione del positivismo di Alexy, l'argomento della pretesa di correttezza opera in congiunzione con altri argomenti, *in primis* quello della doppia natura, morale e giuridica, dei principi.

### 3.2. La pretesa di correttezza e il paradosso di Moore

Come si è precedentemente evidenziato (§ 3.1), non è agevole comprendere in che modo un atto linguistico normativo sia connesso ad un'asserzione sulla sua correttezza: per indagare ulteriormente questo tema ed approfondire l'argomento di Alexy è utile esaminare nel dettaglio il tipo di anomalia che si produce quando si compie un atto linguistico normativo negandone al tempo stesso la correttezza. Infatti, come abbiamo detto, per Alexy, fra atti linguistici prescrittivi e pretesa di correttezza sembra sussistere una relazione concettuale necessaria qualificatoria, tale per cui la pretesa di correttezza è una condizione costitutiva di tutti gli atti normativi e vi è una contraddizione performativa tra compiere un atto linguistico normativo e sostenerne (contemporaneamente) la scorrettezza morale<sup>44</sup>. Alexy stesso, come anticipato, sostiene che una simile contraddizione sia simile a quella esemplificata da (c), che Alexy riprende da Austin<sup>45</sup>, e che rappresenta un caso del noto paradosso di Moore, più comunemente istanziato da

(d) Piove ma non ci credo

Per sondare la fondatezza della pretesa di correttezza rispetto agli atti linguistici normativi può allora essere utile partire proprio da un confronto con il paradosso di Moore e più in generale con gli atti linguistici assertivi.

<sup>41</sup> GARDNER 2012, 29.

<sup>42</sup> Cfr. ad esempio RAZ 1975, 147 s.; RAZ 1985, 295.

<sup>43</sup> GARDNER 2012, 29 ss. Sul punto, cfr. anche PAVLAKOS 2012, 15 ss.

<sup>44</sup> Sul punto cfr., ad esempio, SCHIAVELLO 2010, 60 ss.

<sup>45</sup> Cfr. AUSTIN 1962; AUSTIN 1961.

In filosofia del linguaggio è assunzione condivisa che l'asserzione abbia una relazione interna con i concetti di *verità* e *credenza*: in particolare, è comune ritenere che, affinché una certa asserzione possa essere considerata come atto linguistico “ben formato”, essa debba essere vera, giustificata e sincera<sup>46</sup>. Ebbene, parrebbe che, in modo analogo, per Alexy, una prescrizione possa essere considerata come atto linguistico “ben formato”, quando sollevi una pretesa di correttezza, una garanzia di giustificabilità e sia, di fatto, corretta e giustificabile. In particolare, come l'asserzione sta alla credenza, così sembra che, per Alexy, la prescrizione stia alla pretesa di correttezza<sup>47</sup>. Al riguardo, proprio il paradosso di Moore mette in luce la peculiare relazione che sussiste tra asserire  $p$  e credere che  $p$  (sia vero). Le asserzioni della forma

(MP)  $p$ , ma non credo che  $p$

(MP<sub>i</sub>)  $p$ , ma credo che non  $p$

integrano, rispettivamente, la c.d. variante omissiva e la c.d. variante commissiva del paradosso di Moore<sup>48</sup>, in quanto non sembrano razionalmente asseribili, pur non essendo contraddittorie. Più precisamente, è possibile distinguere l'assurdità dal paradosso: è assurdo asserire (MP) e (MP<sub>i</sub>); è paradossale che una simile assurdit  non possa essere spiegata in termini di contraddizione semantica<sup>49</sup>.

Al riguardo, l'assenza di contraddittoriet    provata dal fatto che   ben possibile che, in un dato istante, sia vero che  $p$  e, contemporaneamente, sia vero che non credo che  $p$  (oppure che credo che non  $p$ ): cos    possibile che, in un dato istante, un mio lontano parente sia vivo ed io non creda che egli sia vivo o che piova, ma io creda che non piove. Le condizioni di verit  delle enunciazioni (MP) e (MP<sub>i</sub>) sono pertanto chiare e scevre di problemi, ma, nonostante questo, non   possibile asserirle senza generare un senso di anomalia. L'assenza di contraddizione logica   resa anche evidente dal fatto che non si produce alcun senso di assurdit  rispetto a forme analoghe a (MP) o (MP<sub>i</sub>) che non impieghino, per , il tempo presente e la prima persona singolare: cos  non vi   nulla di paradossale nell'asserire “Piove, ma tu non ci credi” oppure “Pioveva, ma credevo che non piovesse” o, ancora, “Piover  e Caio non ci creder ”<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> Cfr. almeno AUSTIN 1975, 132 ss. e WILLIAMSON 2002, cap. XI.

<sup>47</sup> ALEXY 2010, 170.

<sup>48</sup> Cfr. MOORE 1942. L'impiego della locuzione “paradosso di Moore” risale a WITTGENSTEIN 1953, parte II,   X. Per un'indagine sui precedenti storici di questo paradosso cfr. SORENSEN 2007. Rispetto alle due varianti, si discute sia sull'effettiva paradossalit  della versione commissiva, sia sulla possibilit  di una spiegazione unitaria: sul punto cfr., almeno, WILLIAMS 1979; SORENSEN 1988; MOORE 1993, 204; KOBES 1995.

<sup>49</sup> Cos  MOORE 1993, 209. Normalmente si ritiene che (MP) e (MP<sub>i</sub>) siano assurde nel senso che “suonano” tali, che generano un'impressione di stranezza, anomalia. Una nozione pi  teorica di “assurdit ”  , invece, proposta da GREEN 2007, secondo il quale l'assurdit  consiste nella grave violazione di un sistema di norme (come il sistema della razionalit  teorica o quello della razionalit  pratica) che pu  essere inferita senza necessit  di alcuna indagine empirica.

<sup>50</sup> Cfr. MOORE 1993. Inoltre l'anomalia delle asserzioni della forma (MP) o (MP<sub>i</sub>) svanisce qualora esse siano incapsulate in enunciati pi  ampi (quali, ad esempio, “Supponiamo che piova ma io non ci creda”): come notato da molti, un simile fenomeno non fa che confermare l'assenza di contraddittoriet  semantica di tali enunciazioni (cfr., ad esempio, ALBRITTON 1995; ROSENTHAL 1995). Certo, in alcuni contesti particolari, pu  non essere affatto anomalo emettere asserzioni della forma (MP) o (MP<sub>i</sub>), ma si tratta sempre di casi in cui tali asserzioni costituiscono un modo improprio o ellittico di esprimersi. Cos , ad esempio, se ho appena terminato una conversazione telefonica con la mia vecchia nonna che si trova in pieno deserto del Sahara e qualcuno mi chiede “Cosa ha ti detto?”, posso ben rispondere “Piove, ma non ci credo” (o “Piove, ma credo che non piova”) senza generare alcun senso di anomalia: ci  in quanto, in quel contesto, “Piove, ma non ci credo” costituisce un modo ellittico per esprimere quello che sarebbe pi  correttamente espresso dicendo “Mia nonna dice che piove, ma io non ci credo”. Per alcuni esempi di contesti inusuali in cui non si produce alcun senso di assurdit  cfr. WITTGENSTEIN 1980,    485-487 e, di recente, GREEN 2007. Altri casi in cui non sembra anomalo emettere enunciazioni del tipo (MP) o (MP<sub>i</sub>) sono quelli in cui si   coscienti di avere percezioni alterate (cfr. GRICE 1989, 44; KOBES 1995, 303).

Ebbene, come l'atto linguistico di asserire una proposizione è legato alla credenza in ciò che si asserisce, così parrebbe che, per Alexy, l'atto linguistico di emettere una norma sia legato alla (asserzione della) pretesa nella sua correttezza. Come (c), (d), (MP) e (MP<sub>1</sub>) sono sì asserzioni (i.e. atti linguistici assertivi), ma asserzioni anomale, assurde, così, secondo Alexy, una prescrizione della forma

(e) Fai *p* e ciò non è corretto

oppure

(f) Devi fare *p* e ciò è ingiusto

è sì una prescrizione, ma una prescrizione strana, assurda.

In filosofia del linguaggio sono state fornite, però, numerose differenti analisi della connessione esistente tra asserzioni e credenze, che corrispondono ad altrettanti tentativi di chiarire ciò che vi è di assurdo nel paradosso di Moore. In particolare, si possono distinguere due tipi fondamentali di spiegazioni del paradosso di Moore: quelle che lo riducono a una contraddizione logica e quelle che lo riconducono a un fenomeno puramente pragmatico. Per il primo gruppo di spiegazioni, il paradosso è, in realtà, riconducibile alla semantica di quanto asserito, ossia a ciò che “*p*” e “Credo che *p*” significano o semanticamente implicano o presuppongono; per il secondo gruppo di spiegazioni, invece, il paradosso non ha nulla a che fare con la semantica dei termini coinvolti, ma, invece, si genera in forza di fattori puramente pragmatici e, in particolare, di ciò che si fa quando si asserisce.

Quali esempi di spiegazioni semantiche del paradosso di Moore, si possono ricordare quelle avanzate da Lakoff e, in un primo da tempo, da Wittgenstein.

Secondo Lakoff, asserire sinceramente “*p*” implica logicamente credere che *p*: l'implicazione logica dall'asserzione sincera “*p*” a “Credo che *p*” costituisce, infatti, un postulato di significato che definisce che cosa significhi asserire sinceramente<sup>51</sup>: il senso di absurdità generato dal proferimento di (MP) e (MP<sub>1</sub>) deriverebbe, pertanto, dal fatto che tali enunciazioni non possono mai costituire asserzioni sincere<sup>52</sup>.

Una spiegazione di stampo semantico è stata inizialmente fornita anche da Wittgenstein, il quale aveva sostenuto che asserire “*p*” equivalesse ad asserire “Credo che *p*”: queste due enunciazioni avrebbero gli stessi usi e, quindi, lo stesso significato<sup>53</sup>. L'assurdità del paradosso di Moore consisterebbe, pertanto, nella presenza di una contraddizione: asserire (MP) o (MP<sub>1</sub>) equivarrebbe, rispettivamente, ad asserire “Credo che piova, ma non credo che piova” e “Credo che piova, ma credo che non piova” (ovvero, in entrambi i casi, ad asserire “Piove, ma non piove”)<sup>54</sup>.

<sup>51</sup> Cfr. LAKOFF 1975, 264. Una diagnosi simile pare suggerita anche da Moore (MOORE 1942, 542 s.): non è però chiaro se Moore impieghi il verbo “to imply” per riferirsi ad un'implicazione logica in senso stretto.

<sup>52</sup> Questa spiegazione non è del tutto soddisfacente proprio nella misura in cui risolve l'assurdità in una mancanza di sincerità del parlante: (MP) e (MP<sub>1</sub>) generano una sensazione di anomalia che non sembra interamente spiegabile col fatto che il parlante abbia mentito, rendendo palese che stava mentendo. Una simile sensazione, infatti, non sembra prodursi rispetto a enunciazioni quali “*p*, ma ti sto mentendo”. Inoltre, se il postulato di Lakoff fosse valido, allora, dovrebbe valere anche per quelle forme equivalenti a (MP) o (MP<sub>1</sub>) che non impieghino il tempo presente e la prima persona singolare, mentre così non è. Gazdar, dal canto suo, ritiene che la tesi di Lakoff non sia in grado di rendere conto dell'anomalia di “*p*, ma non so se *p*” posto che è sicuramente falso che valga il postulato di significato secondo cui asserire sinceramente che *p* implica sapere che *p* (GAZDAR 1979, 32).

<sup>53</sup> Cfr. WITTGENSTEIN 1953, II, § X; questo approccio è variamente sviluppato, tra gli altri, da LINVILLE, RING 1991; HEAL 1994; JACOBSEN 1996. Anche GARCÍA AMADO 2014, 10 ritiene che il paradosso di Moore, a differenza degli esempi proposti da Alexy, integri “una pura contradicción lógica”, pur senza giustificare tale controversa tesi.

<sup>54</sup> Questa tesi è stata successivamente rigettata dallo stesso Wittgenstein (cfr. WITTGENSTEIN 1980, § 420), il quale ha ammesso che essa comporterebbe che due parlanti si contraddicano qualora l'uno asserisca “Credo che

Tra l'insieme delle spiegazioni di stampo pragmatico, la più diffusa è indubbiamente quella secondo cui l'origine del paradosso sarebbe da ravvisarsi nel fatto che ogni asserzione (ogni atto linguistico di asserire) esprime (ma non è semanticamente equivalente a) la credenza nella verità di ciò che è asserito. Così, ad esempio, secondo Rosenthal: «I cannot assertively produce the sentence “It’s raining but I don’t think it is” because asserting the first conjunct would express an intentional state that the second conjunct denies I am in»<sup>55</sup>. Per Rosenthal, infatti, ogni atto linguistico esprime uno stato intenzionale: quello stato intenzionale che, generalmente, costituisce uno dei motivi dell’atto linguistico in questione<sup>56</sup>. Posizioni simili, anche se non del tutto identiche, si rinvengono, tra gli altri, in Wolgast<sup>57</sup>, Shoemaker<sup>58</sup>, Kobes<sup>59</sup>, Atlas<sup>60</sup>, Adler e Armour-Garb<sup>61</sup>: pur nella diversità degli argomenti sviluppati, tutti questi autori incentrano la soluzione al paradosso di Moore sul fatto che le asserzioni esprimano credenze. Anche Searle, come noto, avanza una tesi analoga, sostenendo che

«Quando nella condizione di sincerità è specificato uno stato psicologico, l’esecuzione dell’atto conta come un’espressione di quello stato psicologico [...] Così, asserire, affermare, dichiarare (che *p*) conta come un’espressione di credenza (che *p*)»<sup>62</sup>.

Posto che, per Searle, la condizione di sincerità, al pari delle altre condizioni, è necessaria per l’esecuzione riuscita e non difettosa di un atto linguistico, l’anomalia di (MP) e (MP<sub>1</sub>) consisterebbe nel fatto che si tratta di asserzioni difettose che si palesano come tali (asserzioni *self-defeating*):

«non si può dire coerentemente “Piove, ma non ci credo” [...] La ragione di ciò è che eseguendo l’atto linguistico necessariamente si esprime la condizione di sincerità e, pertanto, unire l’esecuzione dell’atto linguistico con la negazione della condizione di sincerità equivale ad esprimere e negare la presenza dello stesso identico stato psicologico»<sup>63</sup>.

piova” e l’altro asserisca “Non credo che piova”: a rigore di logica, però, una simile contraddizione non sussiste, posto che entrambe le asserzioni possono essere contemporaneamente vere. Wittgenstein (WITTGENSTEIN 1980, § 472) sembra suggerire una differente relazione tra asserire e credere, sostenendo che con l’asserzione “It’s going to rain” si esprima la credenza che stia per piovere, così come si esprime il desiderio di avere del vino, dicendo “Wine over here!”: ossia, qui Wittgenstein sembrerebbe aderire ad un tipo di spiegazione di stampo pragmatico.

<sup>55</sup> ROSENTHAL 1995, 322.

<sup>56</sup> ROSENTHAL 1995, 324.

<sup>57</sup> WOLGAST 1977, 118 ss.

<sup>58</sup> SHOEMAKER 1988 e SHOEMAKER 1995.

<sup>59</sup> KOBES 1995.

<sup>60</sup> ATLAS 2005, 53 e *passim*.

<sup>61</sup> ADLER, ARMOUR-GARB 2007.

<sup>62</sup> SEARLE 1969, trad. it., 98. Sul punto cfr. anche SEARLE 1981; SEARLE 1983, 164 ss. Ciò non toglie che «It is always possible to express a psychological state that one does not have [...]. [...] An insincere speech act is defective but not necessarily unsuccessful. A lie, for example, can be a successful assertion. Nevertheless, successful performances of illocutionary acts necessarily involve the expression of the psychological state specified by the sincerity conditions of the type of act» (SEARLE, VANDERVEKEN 1985, 18).

<sup>63</sup> SEARLE, VANDERVEKEN 1985, 19 (traduzione nostra). Cfr. anche VANDERVEKEN 1980. In generale, la tesi secondo cui ogni asserzione esprime una credenza pone un problema delicato nell’ipotesi in cui il parlante stia mentendo (o, comunque, asserisca qualcosa che non crede vero). In particolare, se si ammette che anche chi proferisce qualcosa che crede falso (o che non crede vero) compia un’asserzione, non si potrà più sostenere che le asserzioni esprimano sempre una credenza, ma, solamente, che la esprimono per lo più, nella maggior parte dei casi, e, soprattutto, la spiegazione dell’assurdità di (MP) e (MP<sub>1</sub>) non sarà applicabile nell’ipotesi di menzogna: *pace* Searle, chi proferisce “*p*” mentendo, non esprime davvero una credenza, sicché, in tal caso, non è configurabile alcun conflitto di credenze.

Una posizione non troppo dissimile da quella di Searle è sostenuta anche da Habermas, il quale denomina “contraddizione performativa” (*performativer Widerspruch*) la discrepanza che sussiste tra l’atto e il suo contenuto, tra la “*performance*” (i.e. l’atto di enunciare, asserire) e la proposizione espressa. In particolare, per Habermas, ricorre una contraddizione performativa quando ciò che si presuppone, ciò che l’atto presuppone, è antitetico a ciò che viene detto<sup>64</sup>. A suo giudizio le contraddizioni performative non sono false, bensì senza senso: inutili per la razionalità umana, perché la razionalità umana necessariamente presuppone non contraddizione. Pertanto, secondo l’approccio di Habermas, (MP) e (MP<sub>i</sub>) integrano istanze di contraddizioni performative in cui ciò che è presupposto dall’atto di asserire (i.e. la credenza nella verità) è smentito dal contenuto.

Anche Dummett aderisce a una spiegazione del paradosso di Moore incentrata sulla relazione tra asserire ed esprimere credenze, ma configura questa relazione in modo peculiare, incentrandola sulla nozione di convenzione. Secondo Dummett, infatti, asserire «è un’attività convenzionale: il fatto che un enunciato esprima un atto di asserzione è una questione di convenzione linguistica»<sup>65</sup>. In particolare, secondo Dummett, certi tipi di enunciati (individuati in base alla loro forma linguistica) integrano un’asserzione in quanto sono retti dalla convenzione per cui sono emessi con l’intenzione di emettere enunciati veri: chi proferisce tali enunciati, pertanto, si presenta (indipendentemente dalle sue effettive intenzioni) come se avesse l’intenzione di dire qualcosa di vero (o, almeno, che crede vero), tanto che, se fosse evidente che una simile intenzione non sussiste, allora, in base alla convenzione di cui sopra, l’enunciato non integrerebbe, non sarebbe interpretabile come, un’asserzione<sup>66</sup>. Si noti che la tesi di Dummett è non che le convenzioni linguistiche siano sempre sufficienti a determinare la forza di un’enunciazione (i.e. a determinare quale sia l’atto linguistico compiuto), bensì che sapere che cosa sia asserire (ma anche comandare, domandare, ecc.) significhi padroneggiare un certo uso degli enunciati, un uso che è costituito da convenzioni, linguistiche e non, che fanno parte di una prassi comune che deve essere acquisita<sup>67</sup>. Nel caso delle asserzioni, una di queste convenzioni è, per l’appunto, quella di emettere solo asserzioni vere<sup>68</sup>.

In una prospettiva dummettiana parrebbe allora che l’assurdità di (MP) e (MP<sub>i</sub>) derivi dal fatto che, emettendo tali enunciati, il parlante viola apertamente la convenzione che regge l’asserzione, sicché le sue enunciazioni, pur presentandone la forma, non possono valere come asserzioni (né come altri usi, altri giochi, linguistici)<sup>69</sup>.

<sup>64</sup> Cfr. HABERMAS 1985. Anche in Habermas, come in Searle, la contraddizione performativa sembra, però, legata ai profili intenzionali che definiscono un atto linguistico come tale: sul punto cfr. MATUSIK 1989, 146. Per una critica al concetto di contraddizione performativa in Habermas cfr. ABIGNENTE 2012.

<sup>65</sup> DUMMETT 1973, trad. it., 278.

<sup>66</sup> La maggior parte degli autori che si occupano del paradosso di Moore ritiene che le credenze rivestano un ruolo prioritario rispetto agli usi linguistici: ossia, si sostiene che la spiegazione del perché sia assurdo credere (MP) e (MP<sub>i</sub>) faccia luce anche sul perché sia assurdo proferirli, mentre non sarebbe vero il contrario. La tesi di Dummett, secondo cui il giudizio rappresenta l’interiorizzazione di un’asserzione, spinge invece in tutt’altra direzione.

<sup>67</sup> Cfr. DUMMETT 1993, 216.

<sup>68</sup> Per Dummett, però, «l’idea che l’uso degli enunciati assertori possa essere spiegato semplicemente dicendo che tentiamo di obbedire alla regola di emettere solo enunciati veri è del tutto inadeguata [...]». Certo «le asserzioni si distinguono dagli altri tipi di emissioni per il fatto che sono tutte governate dalla convenzione per cui dovremmo tentare di emettere solo quelle il cui contenuto descrittivo è valido. Questa non è un’analisi completa della convenzione sotto cui vengono usate» (DUMMETT 1973, trad. it., 302).

<sup>69</sup> La posizione di Dummett è stata accesamente contestata da Davidson, secondo il quale «nel fare un’asserzione, chi asserisce deve intendere di fare un’asserzione e deve intendere che questa intenzione venga riconosciuta dagli ascoltatori» (DAVIDSON 1981, trad. it., 366): pertanto vi devono essere degli indizi adeguati per identificare un’enunciazione come asserzione. Tuttavia nel linguaggio non vi è, né può esservi, alcuna parola o segno o simbolo la cui funzione sia unicamente quella di indicare che si sta effettuando un’asserzione, poiché, se vi fosse, ogni attore o bugiardo, potrebbe sfruttarla, annullando così la sua funzione. «Ciò che viene compreso è il fatto che il parlante, avendo asserito qualcosa, ha rappresentato sé stesso come uno che vi credeva – quindi come uno che proferiva un enunciato che credeva vero. Ma questa non è una convenzione: è solo parte dell’analisi di ciò in cui consiste

Infine, occorre accennare a un'ultima analisi del paradosso di Moore, sotto molti aspetti eccentrica rispetto a quelle precedentemente esposte: quella fornita da Apel, un filosofo che ha avuto una grande influenza nella formazione del pensiero di Alexy e Habermas. Apel è stato, infatti, il primo autore a introdurre nella letteratura tedesca le nozioni di *aktuelle Selbstwiderspruch* (autocontraddizione attuale)<sup>70</sup> e di *pragmatische Selbstwiderspruch* (autocontraddizione performativa)<sup>71</sup>. Nella teoria di Apel queste nozioni costituiscono la fondazione ultima di un insieme di principi, che non possono essere logicamente inferiti, in quanto sono necessariamente presupposti da ogni dimostrazione logica. In breve, secondo Apel, se non è possibile negare qualcosa senza cadere in un'auto-contraddizione e se, contemporaneamente, ciò non può essere dimostrato deduttivamente, senza commettere una *petitio principii* di tipo logico-formale, allora si è davanti ad un presupposto logico-trascendentale dell'argomentazione<sup>72</sup>. L'auto-contraddizione, ossia, per Apel, la contraddizione performativa, è pertanto (insieme all'impossibilità di deduzione logica) una prova del carattere fondamentale e fondazionale di certi principi: di quei principi che, nei termini di Wittgenstein (citato dallo stesso Apel), sono condizioni costitutive dei nostri giochi linguistici, sicché ci è impossibile negarli all'interno di questi giochi, senza produrre un senso di assurdità. Si noti che in Apel la spiegazione del paradosso di Moore non è né semantica né pragmatica: a rigore, non vi è una spiegazione affatto, in quanto la contraddizione performativa in cui tale paradosso consiste è reputata auto-evidente e costituisce essa stessa un' indefinibile presupposizione logico-trascendentale. Insomma, come osserva correttamente Roversi, «the paradoxical nature of the performative contradiction is the only genuine presupposition of Apel's argument»<sup>73</sup>.

### 3.3. Il paradosso di Alexy

Dal breve *excursus* precedente appare già evidente come quello che chiameremo “paradosso di Alexy”, ossia il paradosso istanziato da (e) e (f), sia, sotto molti profili, eterogeneo rispetto al paradosso di Moore e come la spiegazione che Alexy ne fornisce sia molto meno chiara e teoricamente consistente di quelle diffuse in filosofia del linguaggio.

Quanto al primo aspetto, mentre il paradosso di Moore coinvolge un unico tipo di uso, di atto, linguistico, ossia l'asserzione, il paradosso di Alexy, come già evidenziato, ne coinvolge due, prescrizione e asserzione, e ciò rende le cose molto più complicate. Spiegare il paradosso di Moore significa spiegare perché l'asserzione di “*p*” e l'immediatamente successiva asserzione di “Credo che non *p*”, da parte dello stesso soggetto, siano anomale e, come abbiamo visto, un modo per farlo è indagare la relazione tra asserzioni e credenze. Spiegare il paradosso di Alexy, invece, significa spiegare perché la prescrizione di “*p*” e l'immediatamente successiva asserzione di “Credo che *p* non sia corretto/giusto”, da parte dello stesso soggetto, siano anomale: questa spiegazione non può essere spiegata semplicemente indagando le relazioni, che sicuramente sussistono, tra prescrivere (qualcosa) e credere (qualcos'altro), ma necessita anche che si approfondiscano i legami tra due atti linguistici diversi (prescrivere e asserire).

Quanto al secondo aspetto, è, innanzitutto, oscuro se Alexy aderisca a una spiegazione di tipo pragmatico o semantico. Quest'ultima spiegazione parrebbe da preferire in quanto, a giudizio di Alexy

un'asserzione. Asserire, fra l'altro, vuol dire rappresentare sé stessi come persone che credono quanto asseriscono. È chiaro che non può esservi alcun segno convenzionale che mostri che una persona crede a quanto sta dicendo; altrimenti ogni bugiardo lo userebbe [...] Non c'è una convenzione per la sincerità» (DAVIDSON 1981, trad. it., 367 s.). La posizione di Davidson non sarà compiutamente esaminata in questa sede.

<sup>70</sup> Cfr. APEL 1998, 31 ss.

<sup>71</sup> Cfr. APEL 1998, 195 ss.

<sup>72</sup> Sul punto cfr. ROVERSI 2010.

<sup>73</sup> ROVERSI 2010, 20.

«the core of a performative contradiction is *contradiction in the classical sense*. The performative character results from the fact that only one part of the contradiction stems from what is explicitly stated by performing the legal act, whereas the other part is implicit in the claim necessarily connected with the performance of this act» (corsivo nostro)<sup>74</sup>.

È, però, oscuro come possa esistere una contraddizione logica tra due atti linguistici diversi. Inoltre, anche se trascuriamo questo aspetto e adottiamo un'interpretazione caritativa del paradosso di Alexy, che lo avvicini maggiormente al paradosso di Moore, ossia un'interpretazione in forza della quale gli atti normativi sono connessi ad una credenza (e non, direttamente, ad un'asserzione) nella correttezza del loro contenuto, i problemi persistono. Non è chiaro, infatti, quale sia, per Alexy, la natura di tale connessione. Al riguardo, ad Alexy sembrano precluse sia quelle spiegazioni che s'incentrano sugli stati intenzionali effettivi del parlante (ossia sul fatto che i parlanti credono normalmente nella verità di ciò che asseriscono) sia quelle spiegazioni, à la Dumment, incentrate sull'esistenza di una convenzione: entrambe le impostazioni, infatti, renderebbero la connessione tra prescrizioni e correttezza meramente contingente. Certamente la posizione di Alexy assomiglia molto a quelle di Searle e di Habermas: Alexy, come Searle, ritiene che il paradosso segua dalla violazione di una regola costitutiva e, come Searle e Habermas, ritiene che esso dia luogo ad atti linguistici (normativi) difettosi o insensati. Tuttavia, Alexy non specifica quale sia la regola costitutiva violata e, in particolare, se si tratti (e in che senso) di una sorta di condizione di sincerità delle prescrizioni, né come la sua violazione sia riconducibile ad una contraddizione logica.

Probabilmente, l'autore con cui Alexy presenta maggiori affinità è Apel: in entrambi, l'argomento della contraddizione performativa sembra svolgere lo stesso ruolo, ossia quello di fornire una fondazione ultima a principi che non possono essere altrimenti giustificati. In sintesi, si potrebbe ritenere che, in Alexy come in Apel, la contraddizione performativa sia un'evidenza, un dato immediato e non altrimenti spiegabile, che mostra, ma non dimostra, perché una dimostrazione non è possibile, il carattere logico-trascendente della connessione tra prescrizioni e correttezza morale. Una simile lettura presenta numerosi vantaggi. In primo luogo, spiegherebbe perché in Alexy, come in Apel, un'articolata spiegazione teorica delle cause di tale contraddizione sia assente: come abbiamo visto, infatti, per Apel simile spiegazione non è possibile, perché riguarda una condizione costitutiva dei nostri giochi linguistici. In secondo luogo, priverebbe di efficacia quelle critiche secondo cui l'argomento di Alexy sarebbe viziato da circolarità, ossia sarebbe accettabile solo per quanti già concordino nell'adottare una prospettiva giusnaturalista<sup>75</sup>: Apel sostiene espressamente che i presupposti logico trascendentali della nostra esperienza non possano essere spiegati senza cadere in una *petitio principii*, essi possono essere solo mostrati mediante l'esistenza di una contraddizione performativa evidente, ma non ulteriormente spiegabile.

Questa lettura si scontra però con un problema: secondo Apel le contraddizioni performative sono e non possono essere considerate come contraddizioni logiche, perché non presuppongono il principio di auto-contraddizione<sup>76</sup>. Alexy dovrebbe quindi rinunciare a considerare la contraddi-

<sup>74</sup> ALEXY 2000a, 141.

<sup>75</sup> Cfr., ad esempio, GARCÍA AMADO 2014, 16, il quale osserva che «Alexy comienza por un concepto de derecho en el que se integran requisitos morales de validez y aplicabilidad de las normas jurídicas, luego insiste en que la esencia del derecho (y de los operadores jurídicos) consiste en pretender eso que él al derecho le metió, seguidamente proclama que se contradice el que no pretenda lo que cualquiera en su lugar pretendería si se diera cuenta de que en el derecho está la moral antes introducida, y, para acabar, la pretensión de corrección (que en términos lógicos es pura consecuencia de que Alexy ha sentado apodícticamente la tesis de la conexión entre derecho y moral) la trae como prueba de aquella conexión entre derecho y moral».

<sup>76</sup> Cfr. APEL 1998, soprattutto 182.

zione performativa come «[a] contradiction in the classical sense»<sup>77</sup>, per limitarsi ad assumerla come un dato immediato e auto-evidente. Nel prossimo paragrafo tenteremo, però, di mostrare come anche ciò non sia fondato: come il paradosso di Alexy non sia affatto intuitivamente, evidentemente, anomalo e paradossale.

#### 4. *Sul rapporto tra emettere norme e pretendere che siano corrette*

Davvero la pretesa di correttezza morale (di ciò che si prescrive) sta agli atti linguistici normativi come la credenza (nella verità di ciò che si asserisce) sta agli atti linguistici assertivi? Vi sono ragioni per dubitarne. Si considerino di nuovo le enunciazioni:

- (e) Fai *p* e ciò non è corretto
- (f) Devi fare *p* e ciò è ingiusto

Al riguardo, non solo è ben possibile che tu debba fare *p* ed io pensi che ciò sia scorretto e, perfino, che io ti dica, ti ordini, di fare *p* e pensi che ciò sia ingiusto ma – fatto che significativamente distingue questi casi dalle istanze del paradosso di Moore – è altresì possibile che io pensi che tu debba fare *p* e pensi, contemporaneamente, che fare *p* sia moralmente scorretto. Anzi, a ben vedere, non v'è proprio nulla di anomalo non solo nel pensarlo, nel crederlo, ma nemmeno nel dirlo.

Immaginiamo che un fratello maggiore, Alessandro, stia giocando con la sua bambola preferita e che il fratello minore, Leonardo, voglia giocare lui (e solo lui) con la bambola in questione e, di fronte al rifiuto del fratello di dargliela, inizi a piangere, strillare, sbattere i piedi e la testa contro il pavimento, finché la madre, esasperata, interviene ordinando ad Alessandro di cedere la bambola a Leonardo. Alessandro obietta che questo non è giusto; al che la madre risponde “Fallo lo stesso”, o, “Sì, devi farlo e ciò è ingiusto” - enunciazioni assolutamente equivalenti a (e) ed (f). In questi dialoghi non vi è proprio nulla di strano.

Insomma, non pare che, in nessun senso discernibile, gli atti linguistici normativi implicino o presuppongano o siano sempre (necessariamente) connessi a una pretesa di correttezza morale. Non solo molti precetti e molte norme sono assolutamente indifferenti dal punto di vista morale – non sono moralmente valutabili<sup>78</sup> – ma, in generale, non è necessario che gli atti normativi sollevino una pretesa di correttezza. La pretesa, l'asserzione, l'assunzione, la credenza, nella correttezza morale di ciò che si prescrive, non è una condizione di felicità (o una condizione costitutiva) dell'atto in questione: ben si può compiere quest'atto, ben quest'atto può riuscire, senza che tale pretesa sia avanzata e, anzi, può riuscire anche qualora essa sia espressamente smentita.

Lo scopo – o l'*Illocutionary point*, se vogliamo usare il lessico di Searle, o la convenzione base, secondo Dummett – di un'asserzione sembra quello di far credere al destinatario qualcosa o, a seconda delle teorie, di fargli credere che il parlante creda qualcosa. L'espressa asserzione del fatto che il parlante non creda a ciò che ha appena asserito genera un paradosso, perché frustra lo scopo della prima asserzione, anzi, di entrambe le asserzioni. Di fronte all'enunciazione

- (c) il gatto è sul tappeto ma io non ci credo

<sup>77</sup> ALEXY 2000a, 141.

<sup>78</sup> Anche Alexy sembra concedere questo punto allorché, discutendo la possibilità di applicare la formula di Radbruch (non solo alle singole norme giuridiche, ma anche) all'ordinamento giuridico come tutto, invita ad immaginare un diritto in cui «20 per cent [of the legal norms] are neither unjust nor required by justice» (ALEXY 2002a, 67).

il destinatario non sa più a che cosa credere, ossia non sa a che cosa creda il parlante: questa enunciazione è anomala perché è priva di *point* – e, infatti, la reazione immediata di qualsiasi destinatario sarebbe replicare “Ma se non ci credi perché l’hai detto?”.

Per contro, secondo l’indirizzo assolutamente dominante, lo scopo della prescrizione sembra quello di far compiere una certa azione a un certo destinatario o, alternativamente, di fare riconoscere a un certo destinatario l’intenzione, la volontà, del parlante che egli compia una certa azione. Emettere una prescrizione, asserendo, immediatamente dopo, che ciò che è prescritto non è corretto, non frustra il raggiungimento di questo scopo, in quanto la credenza nella correttezza morale di ciò che è prescritto non è l’unica ragione (o l’unico motivo) per emettere una prescrizione né è l’unico motivo (o ragione) per obbedirla.

Piuttosto, perché l’atto normativo sia felice, ben eseguito, sembra fondamentale che l’emittente voglia (o, almeno, sembri volere) il comportamento prescritto: al riguardo, molti autori hanno, infatti, sostenuto che tra asserire e credere esista una relazione analoga o identica a quella che esiste tra prescrivere e volere<sup>79</sup>.

Insomma, non la pretesa di correttezza, ma la volontà sembra l’analogo della credenza per l’asserzione e, di conseguenza, l’analogo normativo del paradosso di Moore sembra qualcosa del tipo

- (g) Fai x! Ma non voglio che tu lo faccia
- (h) Metti il gatto sul tappeto, ma non voglio che tu lo faccia.

In (g) e in (h) lo scopo del prescrivere è frustrato perché il destinatario non sa, non può sapere, che cosa vuole il parlante – tanto che, di fronte, a tali enunciazioni la replica spontanea sarebbe “Ma se non lo vuoi, perché l’hai ordinato?”. Per contro, in (e) e in (f) la prescrizione è una prescrizione tipica: il suo scopo non è necessariamente frustrato e, anzi, potrebbe ancora essere efficacemente raggiunto. Certo, il destinatario saprebbe che il parlante non ha prescritto ciò che ha prescritto perché lo ritiene corretto: tuttavia, sono immaginabili numerose altre ragioni o motivi per prescrivere qualcosa a qualcuno (ad esempio, per averne un vantaggio personale o, come nel nostro esempio, per puro quieto vivere). Inoltre, le norme emesse in (e) ed (f) potrebbero essere obbedite, in quanto, come ben noto, la credenza nella correttezza di ciò che è ordinato non è l’unica ragione né l’unico motivo per obbedire ad una norma. Così se la madre di Alessandro dicesse “Sì, lo so è ingiusto, ma se lo fai ti faccio un bel regalo” oppure “Sì, lo so, è ingiusto, ma se non lo fai ti metto in punizione” è verosimile che il suo ordine, pur dichiaratamente scorretto, sarebbe obbedito.

##### 5. *Il paradosso di Alexy, le norme giuridiche e i sistemi normativi*

Nel paragrafo precedente, abbiamo tentato di mostrare come il paradosso di Alexy non sia un paradosso affatto e, pertanto, non possa essere assunto quale evidenza dell’esistenza di una connessione qualificatoria necessaria tra norme e correttezza morale. Un seguace di Alexy potrebbe, però, obiettare che le prescrizioni giuridiche (che avvengono in contesti istituzionalizzati) non funzionano come quelle comuni (proprie di contesti non istituzionalizzati): ossia che gli atti normativi giuridici sono atti linguistici del tutto peculiari, con regole costitutive ulteriori, di natura morale, riassumibili nella loro pretesa di correttezza. Del resto, come abbiamo visto, tutti gli esempi proposti da Alexy si riferiscono, non a norme del linguaggio ordinario, bensì ad atti giuridici, quali adottare una costituzione o emanare una sentenza.

<sup>79</sup> Cfr., ad esempio, LEONARD 1959; GRICE 1969; SEARLE 1969; SEARLE 1975; BACH, HARNISH 1979; VON WRIGHT 1983; CELANO 1990; CELANO 1999; MUFFATO 2007; BENTHAM 2010, 22.

A nostro giudizio, però, questa obiezione genererebbe un'incoerenza nella teoria di Alexy e, in particolare, un conflitto con quella che, per lui, è una tesi fondamentale del linguaggio normativo: la cosiddetta "tesi del caso speciale". Infatti, secondo Alexy, il discorso giuridico è un caso speciale del discorso pratico generale, che si differenzia da quest'ultimo soltanto sotto due profili: la maggiore importanza attribuita agli argomenti autoritativi e l'attività della cosiddetta dogmatica giuridica (che crea categorie concettuali atte a sistematizzare le norme prodotte dal legislatore). Per il resto, essi sarebbero del tutto identici, e ciò permette di accomunare il diritto con la razionalità pratica e, quindi, con la morale ideale. Orbene, a noi pare che, se le prescrizioni giuridiche avessero regole costitutive diverse e ulteriori, non sarebbe più possibile sostenere che, in buona sostanza, costituiscono parti di discorsi che hanno una struttura uniforme. Di conseguenza, la connessione tra diritto, razionalità pratica e morale ideale inizierebbe a vacillare.

Eppure l'obiezione di cui sopra sembra trovare un fondamento testuale anche nell'opera di Alexy e si collega al problema, fin qui non analizzato, della relazione tra connessione qualificatoria tra singole norme e pretesa di correttezza e connessione classificatoria tra sistema giuridico complessivo e pretesa di correttezza. Come abbiamo visto, infatti, secondo Alexy, mentre se una singola norma non avanza (o non soddisfa) una pretesa di correttezza, allora essa è difettosa, per contro se l'intero sistema normativo non avanza una pretesa di correttezza, allora esso non è diritto, non è un sistema giuridico. Tuttavia, come evidenziato da molti autori<sup>80</sup>, non è affatto chiaro a che cosa si riferisca Alexy quando, attraverso l'uso di metafore ed espressioni figurate, parla di una pretesa di correttezza avanzata dal sistema giuridico nel suo complesso, né è chiaro come sia possibile che il non avanzare una pretesa di correttezza determini semplici difetti a livello delle singole norme, mentre infici la giuridicità se riferita al sistema nel suo complesso. Che cosa altro sono i sistemi giuridici se non insiemi di norme (e principi)? Al riguardo, per rispondere ad alcune specifiche obiezioni di Bulygin<sup>81</sup> sul punto, Alexy ha introdotto in due saggi la distinzione tra formulazione soggettiva e formulazione oggettiva (o istituzionale) della pretesa di correttezza<sup>82</sup>. Alexy, innanzitutto, concede che, in senso stretto, solo gli individui, in quanto capaci di atti linguistici, possono avanzare una pretesa di correttezza. A suo giudizio, però, quando giudici o legislatori contraddicono la pretesa di correttezza – quando avanzano una pretesa di scorrettezza formulando enunciazioni come (a) e (b) – lo fanno in un senso meramente soggettivo. Secondo Alexy, infatti, al loro ruolo istituzionale «the claim to correctness is necessarily connected – connected so long as the legal system as a whole raises this claim»<sup>83</sup>. In quanto attuano come giudici e legislatori,

<sup>80</sup> Cfr., ad esempio, BULYGIN 1993; CABRA APALATEGUI 2005; GARCÍA AMADO 2014.

<sup>81</sup> L'obiezione di Bulygin (BULYGIN 2000) riguarda il fatto che vi sia una contraddizione tra la tesi secondo cui le norme sollevano necessariamente una pretesa di correttezza e l'idea secondo cui, se non sollevano una pretesa di correttezza, allora sono difettose: «how can be something that necessarily raises a claim be in a position not to raise that claim» (ALEXY 2000a, 145). Per la verità, non si tratta di un'obiezione convincente, come mostra il parallelo con il paradosso di Moore: infatti, si potrebbe ugualmente sostenere che, se asserire è necessariamente (ossia, per definizione) esprimere una credenza, allora non è possibile che vi siano asserzioni difettose che non esprimono una credenza. Tuttavia, è evidente che nel paradosso di Moore non vi è alcuna asserzione che non esprime una credenza: al contrario vi sono due asserzioni ("Piove", "Ma non ci credo") che esprimono due credenze ("Credo che piova" e "Credo che non credo che piova") tra loro in qualche modo contrastanti e proprio da questo contrasto nasce l'assurdità del paradosso. Qualcosa di simile accade col paradosso di Alexy, dove, secondo l'autore, c'è una norma ("Fai p!") che esprime un'asserzione ("p è corretto"), la quale, però, è subito negata dall'asserzione successiva ("ma p non è corretto"). Anche nel paradosso di Alexy non v'è nessuna norma che non esprima una pretesa di correttezza: semmai l'assurdità, per l'autore, sembrava nascere proprio dal contrasto tra la pretesa di correttezza implicita nella norma e la pretesa di scorrettezza espressamente asserita.

<sup>82</sup> ALEXY 2000a, 145; ALEXY 2000b, 6.

<sup>83</sup> ALEXY 2000a, 145.

«the claim to correctness is raised objectively or officially. There is inevitably a contradiction between the subjective or personal and the objective or official side. That is another way of expressing the theory of performative contradictions [...] The institutional character of law provides the possibility of a divergence of the objective or official and the subjective or personal dimension. This makes a parasitic denial of the claim to correctness possible. Such a parasitic denial is a fault»<sup>84</sup>

Insomma, parrebbe che al ruolo istituzionale di giudici e legislatori sia connessa una pretesa oggettiva di correttezza, che altro non è che la pretesa avanzata dal sistema in quanto tale, la quale occasionalmente è soggettivamente negata dai singoli autori degli atti linguistici giuridici, producendo così una contraddizione (tra pretesa di correttezza oggettiva e pretesa di scorrettezza soggettiva), che altro non è se non un'ipotesi di contraddizione performativa. In questa impostazione, il paradosso di Alexy genererebbe non, come suggerito in tutte le altre opere, dalla violazione di una regola costitutiva dell'atto linguistico, dal contrasto tra la pretesa di correttezza implicita nella prescrizione e l'espressa (immediata) negazione di tale correttezza, né consisterebbe in un difetto legato all'atto linguistico: qui il paradosso di Alexy è privo di qualsiasi fondamento linguistico, non ha più nulla in comune col paradosso di Moore, ma deriva, semmai, da un contrasto tra il ruolo istituzionale di giudici e legislatori, che in qualche modo li vincola alla pretesa di correttezza oggettiva del sistema giuridico, e quanto da loro asserito in singole occasioni. Si tratta, insomma, di un'inversione a 360 gradi. Un'inversione, peraltro, non priva di controindicazioni.

L'argomento di Alexy sembra, adesso, incorrere in una *petitio principii*. Esso, infatti, può essere ricostruito nei seguenti termini: (i) enunciazioni come (a) e (b) suonano strane; (ii) questa stranezza è dovuta all'esistenza di una contraddizione performativa tra una pretesa di correttezza oggettiva sollevata dal sistema giuridico nel suo complesso, cui giudici e legislatori sono vincolati dal loro ruolo istituzionale, e una pretesa di scorrettezza soggettiva, esplicitamente enunciata; (iii) giudici e legislatori sono vincolati dal loro ruolo istituzionale alla pretesa di correttezza oggettiva del sistema nel suo complesso se e solo se il sistema è un sistema giuridico (i.e. tutti i sistemi giuridici e solo i sistemi giuridici avanzano una pretesa di correttezza oggettiva e se un sistema non avanza alcuna pretesa di correttezza oggettiva, allora non è giuridico); (iv) il fatto che i sistemi giuridici, e solo i sistemi giuridici, avanzino una pretesa di correttezza è provato dall'esistenza di una contraddizione performativa in enunciazione come (a) e (b). Ossia (ii) prova (iii), ma (ii) regge solo se si accettano, contemporaneamente, (i) e (iii)<sup>85</sup>.

L'unico modo per evitare tale circolarità sembra quello di rinunciare ad attribuire una qualche rilevanza all'argomento della contraddizione performativa (a livello di singole norme) rispetto alla connessione classificatoria tra sistema giuridico complessivo e pretesa di correttezza. Non si tratta, però, di una mossa vincente: l'argomento della pretesa di correttezza se applicato a singole norme (giuridiche) ha una immediatezza, una parvenza di auto-evidenza, che sicuramente non ha rispetto al sistema giuridico complessivo. Così, per riprendere l'esempio riportato al § 2, il fatto che la banda di *desperados*, pur avendo una struttura gerarchica interna, uno scopo ben definito (uccidere regolarmente le persone loro soggette per venderne gli organi) e pur emettendo norme (tra cui la proibizione dell'uso indiscriminato della forza) dotate di coerenza

<sup>84</sup> ALEXY 2000a, 145.

<sup>85</sup> O, secondo una diversa, equivalente ricostruzione: (i) la contraddizione performativa è una contraddizione tra una pretesa di correttezza oggettiva sollevata dal sistema giuridico nel suo complesso e una pretesa di scorrettezza soggettiva; (ii) un sistema normativo avanza una pretesa di correttezza oggettiva se, e solo se, è un sistema giuridico (i.e. se un sistema non avanza alcuna pretesa di correttezza oggettiva, allora non è giuridico); (iii) quindi, da (i) e da (ii) segue che solo in un sistema giuridico può darsi una contraddizione performativa; (iv) il fatto che un sistema giuridico avanzi una pretesa di correttezza oggettiva è provato dall'esistenza di una contraddizione performativa – ossia (ii) è provata da (i), ma (i) deriva da (ii).

non sia un sistema giuridico non è un argomento a favore della connessione concettuale necessaria tra diritto e morale, ma una sua (apodittica) riaffermazione<sup>86</sup>.

Occorre, poi, domandarci se, davvero, il paradosso di Alexy si produca a livello delle norme giuridiche, ossia se davvero enunciazioni come (a) e (b) siano strane e se, davvero, tale stranezza possa trovare una spiegazione accettabile nella teoria di Alexy. Partiamo da

(b) L'accusato è condannato all'ergastolo, e ciò è sbagliato

Ebbene, esistono validi controesempi di giudici che affermano esplicitamente di applicare norme giuridiche ingiuste, senza che ciò sia percepito come un'assurdità all'interno dell'ordinamento giuridico di riferimento. Infatti, come dimostra uno studio di Robert Covert, molte volte giudici americani si sono trovati ad applicare un diritto che loro stessi ritenevano e, soprattutto, presentavano come ingiusto<sup>87</sup>. L'esempio più famoso è rappresentato da tutti quei giudici "legalisti" che nell'Ottocento applicavano i cosiddetti *Fugitive Slave Acts* (promulgati nel 1793 e 1850) per punire sia gli schiavi che fuggivano dal loro padrone, sia tutti coloro che li aiutavano in questa impresa, pur affermando, a chiare lettere, in sede di motivazione, che erano "obbligati" (*Forced*) dalla legge a decidere in favore della schiavitù, che loro stessi, come uomini e giudici, consideravano un'istituzione profondamente ingiusta. Nemmeno chi ha criticato quest'orientamento giurisprudenziale – ritenendo che gli *Statutes* dovessero essere interpretati come anti-costituzionali – ha negato che le decisioni dei giudici in questione costituissero dei genuini atti prescrittivi, espressivi di norme giuridiche, nonostante la loro pretesa di scorrettezza, ed esse inoltre risultano perfettamente comprensibili, per nulla strane<sup>88</sup>.

Va detto che, in un passaggio molto oscuro, Alexy sembra affermare che la sua tesi non riguardi né i casi (come quelli sopra riportati) in cui i giudici applicano il diritto positivo sostenendo però che esso sia ingiusto, né i casi in cui i giudici infrangono il diritto positivo e sostengono che tale violazione è ingiusta. Insomma, parrebbe che

(b) L'accusato è condannato all'ergastolo, e ciò è sbagliato

non sia sinonimo né di

(b<sup>1</sup>) L'accusato è condannato all'ergastolo in applicazione di un diritto che è ingiusto

né di

(b<sup>2</sup>) L'accusato è condannato all'ergastolo e ciò costituisce un'ingiusta violazione del diritto.

Invece, secondo Alexy, (b) dovrebbe essere interpretato nel senso di

(b<sup>3</sup>) L'accusato è condannato all'ergastolo e questo costituisce un'interpretazione sbagliata del diritto vigente<sup>89</sup>.

Come evidente, è, però, problematico stabilire quale sia il significato di (b<sup>3</sup>) e, soprattutto, è problematico attribuirgli un significato, coerente con la teoria di Alexy, con ciò che egli intende dimostrare, ed irriducibile a (b<sup>1</sup>) o (b<sup>2</sup>). Infatti, se interpretiamo la parola "sbagliato" in (b) in un

<sup>86</sup> Nello stesso senso cfr. GARCÍA AMADO 2014.

<sup>87</sup> COVERT 1975. Per approfondimenti sul punto rinviamo a POGGI, SARDO 2016.

<sup>88</sup> Cfr. SEBOK 1991; DWORKIN 1975; DWORKIN 1986, 411.

<sup>89</sup> ALEXY 2002a, nt. 1, 38 s.

senso che – come parrebbe in (b<sup>3</sup>) – è totalmente irrelato rispetto all’idea di correttezza morale, allora l’argomento di Alexy diventerebbe vacuo: si limiterebbe a sostenere che le sentenze dei giudici avanzano una pretesa di correttezza semantica, interpretativa, che nulla ha a che fare con la loro correttezza morale e che è perfettamente spiegabile in una prospettiva giuspositivista<sup>90</sup>. In altri termini, il ruolo istituzionale dei giudici li vincola (almeno nei sistemi giuridici così come li conosciamo) a una fedeltà interpretativa nei confronti dei testi giuridici ma ciò, oltre ad essere forse contingente, non ha nulla a che fare con la correttezza morale. Anche i giudici che applicano le norme della banda di banditi potrebbero essere vincolati a tale fedeltà interpretativa: eppure, secondo Alexy, quello non è un sistema giuridico e, in esso, la contraddizione performativa non dovrebbe prodursi.

In termini più generali, il problema può rapportarsi alle complicate relazioni tra connessione qualificatoria tra singole norme e pretesa di correttezza e connessione classificatoria tra sistema giuridico complessivo e pretesa di correttezza. Se le singole norme sono irrilevanti rispetto alla pretesa oggettiva di correttezza, allora non si vede come affermarne la scorrettezza possa produrre un qualche conflitto con la pretesa di correttezza oggettiva del sistema; per contro se, come pare più plausibile, le pretese di scorrettezza soggettive incidono sulla pretesa di correttezza oggettiva, allora Alexy deve provare come ciò avvenga e, soprattutto, perché in un caso la connessione sia classificatoria e nell’altro meramente qualificatoria. Si noti che la soluzione non può essere meramente quantitativa: a riprova di ciò si consideri l’altro, famoso, esempio di Alexy

(a) X è uno Stato sovrano, federale e ingiusto

Sembra difficile ritenere che un ordinamento la cui Costituzione contenga una disposizione come (a) avanzi una pretesa oggettiva di correttezza: ma se l’ordinamento non avanza una pretesa oggettiva di correttezza, allora non è giuridico e (a) – contrariamente a quanto assunto da Alexy – non esprime alcuna contraddizione performativa. In altri termini, (a) esprime una contraddizione performativa solo se fa parte di un sistema giuridico (che avanza una pretesa oggettiva di correttezza), ma, se un sistema contiene (a), allora non avanza una pretesa oggettiva di correttezza e, quindi non è giuridico. Insomma, l’esempio (a) sembra inconcludente. Al riguardo, come sostenuto di recente da Porciello<sup>91</sup>, (a) potrebbe suonare paradossale se, e solo se, riferita ad un ordinamento democratico e costituzionale: se la costituzione (rigida) di uno stato democratico di diritto contenesse (a), allora contraddirebbe se stessa, ma in quanto costituzione democratica, non in quanto diritto. Per contro, Porciello osserva come una simile contraddizione performativa non si produrrebbe qualora (a) fosse contenuta nella legge di un ordinamento dittatoriale<sup>92</sup>. Certo, Alexy potrebbe ribadire che, in un ordinamento dittatoriale, (a) non suonerebbe paradossale perché tale ordinamento non avanza alcuna pretesa di correttezza in quanto non è giuridico: tuttavia ciò non può essere argomentato facendo appello alla stranezza di (a). In altri termini, qui Alexy cade di nuovo in una *petitio principii*, in quanto sostiene che (a) esprima una contraddizione performativa se, e solo se, si assume che il sistema giuridico avanzi

<sup>90</sup> In senso analogo Cabra Apalategui (CABRA APALATEGUI 2005, 142) osserva come la «pretensión de corrección, entendida como pretensión de adecuación al derecho vigente, tiene un fundamento jurídico positivo, no lingüístico-conceptual [...] Aquí lo que hay es, simple y llanamente, una contravención del principio de legalidad».

<sup>91</sup> Cfr. PORCIELLO 2017a; PORCIELLO 2017b.

<sup>92</sup> Sul punto cfr. anche CABRA APALATEGUI 2005. Per ulteriori critiche all’esempio di Alexy cfr. BULYGIN 1993, 22. Secondo Bulygin la disposizione costituzionale (a) potrebbe essere intesa in tre sensi: come descrizione (vera o falsa), cosa che sarebbe anomala all’interno di una Costituzione; come prescrizione e in tal caso sarebbe senza senso, perché l’ingiustizia non è qualcosa che, secondo Bulygin, si possa prescrivere; come una dichiarazione politica e, in tal caso, sarebbe sì inadeguata, ma inadeguata sotto il profilo politico.

una pretesa oggettiva di correttezza e che (a) dimostri che i sistemi giuridici avanzano una pretesa oggettiva di correttezza.

In conclusione, se l'argomento della pretesa di correttezza è applicato alle norme, esso è infondato; se tale argomento è limitato alle norme giuridiche esso o cade in una circolarità o non svolge alcuna funzione argomentativa e, in entrambi i casi, risulta inconcludente.

*Riferimenti bibliografici*

- ABIGNENTE A. 2012. *Argomentazione giuridica*, in POMARICI U. (ed.), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. 2, Torino, Giappichelli, 1 ss.
- ADLER J.E., ARMOUR-GARB B. 2007. *Moore's Paradox and the Transparency of Belief*, in GREEN M.S., WILLIAMS J.N. (eds.), *Moore's Paradox*, Oxford, Clarendon Press, 146 ss.
- ALBRITTON R. 1995. *Comments on "Moore's Paradox and Self-Knowledge"*, in «*Philosophical Studies*», 77, 1995, 229 ss.
- ALEXY R. 1979. *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt am Mein, Suhrkamp Verlag.
- ALEXY R. 1996. *Discourse theory and human rights*, in «*Ratio Juris*», 9, 1996, 209 ss.
- ALEXY R. 1998. *Law and Correctness*, in FREEDMAN M.D.A. (ed.), *Current Legal Problems*, Oxford, Oxford University Press, 205 ss.
- ALEXY R. 2000a. *On the thesis of the necessary connection between Law and Morality: Bulygin's Critique*, in «*Ratio Juris*», 13, 2000, 138 ss.
- ALEXY R. 2000b. *Recht und Richtigkeit*, in KRAWIETZ W., SUMMERS R.S., WEINBERGER O., VON WRIGHT G.H. (eds.), *The reasonable as rational? On legal argumentation and justification. Festschrift for Aulis Aarnio*, Berlin, Duncker & Humblot, 3 ss.
- ALEXY R. 2002a. *The argument from injustice*, Oxford, Clarendon Press.
- ALEXY R. 2002b. *A theory of constitutional rights*, Oxford, Oxford University Press.
- ALEXY R. 2010. *The Dual Nature of Law*, in «*Ratio Juris*», 23, 2010, 167 ss.
- ALEXY R. 2013. *Between positivism and non-positivism? A third reply to Eugenio Bulygin*, in FERRER BELTRÁN J., MORESO J.J., PAPAYANNIS D. (eds.), *Neutrality and theory of law*, Dordrecht, Springer, 225 ss.
- ALEXY R. 2014. *Constitutional Rights and Proportionality*, in «*Revus*», 22, 2014, 1 ss.
- APEL K.O. 1998. *Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendental-pragmatischen Ansatzes*, Frankfurt am Mein, Suhrkamp Verlag.
- ATLAS J.D. 2005. *Logic, Meaning and Conversation*, Oxford, Oxford University Press.
- AUSTIN J.L. 1961. *The meaning of a World*, in ID., *Philosophical Papers*, Oxford, Clarendon Press, 23 ss.
- AUSTIN J.L. 1962. *How to Do Thing with Words*, Oxford, Clarendon Press.
- AUSTIN J.L. 1975. *How to Do Things with Words*, Oxford, Clarendon Press (2a ed.).
- BACH K., HARNISH R.M. 1979. *Linguistic Communication and Speech Acts*, Cambridge (Mass.)-London, MIT Press.
- BENTHAM J. 2010. *Of the limits of the penal branch of jurisprudence*, Oxford, Clarendon Press (ed. P. Schofield).
- BULYGIN E. 1993. *Alexy und das Richtigkeitsargument*, in AARNIO A. (ed.), *Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit. Festschrift für Werner Krawietz zum 60*, Berlin, Dunker & Humblot, 19 ss.
- BULYGIN E. 2000. *Alexy's Thesis of the Necessary Connection between Law and Morality*, in «*Ratio Juris*», 13, 2000, 133 ss.
- CABRA APALATEGUI J.M. 2005. *La concepción no positivista del Derecho de Robert Alexy*, in «*Anuario de filosofía del derecho*», 22, 2005, 131 ss.
- CELANO B. 1990. *Dover essere e intenzionalità*, Torino, Giappichelli.

- CELANO B. 1999. *La teoria del diritto di Hans Kelsen*, Bologna, il Mulino.
- COVERT R.M. 1975. *Justice Accused. Antislavery and the Judicial Process*, Boston (Mass.), Yale University Press.
- DAVIDSON D. 1981. *Communication and Convention*, in D. Davidson, *Inquires into Truth and Interpretation*, Oxford, Oxford University Press, 1984, 265 ss. Trad. it. *Comunicazione e convenzione*, in D. Davidson, *Verità e interpretazione*, il Mulino, Bologna, 1994, 361-379.
- DUMMETT M. 1973. *Frege: Philosophy of Language*, London, Duckworth (trad. it. parziale ID., *Filosofia del linguaggio. Saggio su Frege*, Casale Monferrato, Marietti, 1983).
- DUMMETT M. 1993. *The Seas of Language*, Oxford, Clarendon Press.
- DWORKIN R. 1975. *The Law of the Slave-Catchers*, in «Times Literary Supplement», 5 Dic. 1975, 1437.
- DWORKIN R. 1986. *Law's Empire*, Cambridge, Harvard University Press.
- GARCÍA AMADO J.A. 2014. *Sobre la idea de pretensión de corrección del Derecho en R. Alexy. Consideraciones críticas*, in «Eunomia», 7, 2014, 6 ss.
- GARDNER J. 2012. *How Law Claims, What Law Claims*, in KLATT M. (ed.), *Institutionalized Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy*, Oxford, Oxford University Press, 29 ss.
- GAZDAR G. 1979. *Pragmatics, Implicature, Presupposition and Logical Form*, Orlando, London, Academic Press.
- GREEN M.S. 2007. *Moorean Absurdity and Showing What's Within*, in GREEN M.S., WILLIAMS J.N. (eds.), *Moore's Paradox*, Oxford, Clarendon Press, 189 ss.
- GRICE P.H. 1969. *Utterer's Meaning and Intentions*, in «Philosophical Review», 78, 1969, 147 ss.
- GRICE P.H. 1989. *Studies in the Way of Words*, Cambridge, London, Harvard University Press.
- HABERMAS J. 1985. *Der Philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen* (trad. en., *The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1990).
- HEAL J. 1994. *Moore's Paradox: A Wittgensteinian Approach*, in «Mind», 103, 1994, 5 ss.
- HUGHES J. 1984. *Group Speech Acts*, in «Linguistics and Philosophy», 7, 1984, 379 ss.
- JACOBSEN R. 1996. *Wittgenstein on Self-Knowledge and Self-Expression*, in «Philosophical Quarterly», 46, 1996, 12 ss.
- KOBES B.W. 1995. *Telic Higher-order Thoughts and Moore's Paradox*, in «Philosophical Perspectives», 9, 1995, 291 ss.
- LAKOFF G. 1975. *Pragmatics in Natural Logic*, in KEENAN E.L. (ed.), *Formal Semantics of Natural Language*, Cambridge, Cambridge University Press, 253 ss.
- LEONARD H.S. 1959. *Interrogatives, Imperatives, Truth, Falsity and Lies*, in «Philosophy of Science», 26, 1959, 172 ss.
- LINVILLE K., RING M. 1991. *Moore's Paradox Revisited*, in «Synthese», 87, 1991, 295 ss.
- MANIACI G. 2002. *Note sulla teoria del bilanciamento di Robert Alexy*, in «Diritto e questioni pubbliche», 2, 2002, 47 ss.
- MATUSIK M.J. 1989. *Habermas on Communicative Reason and Performative Contradiction*, in «New German Critique», 47, 1989, 143 ss.
- MIJERS A. 2007. *Collective Speech Acts*, in TSOHATZIDIS S.L. (ed.), *Intentional Acts and Institutional Facts*, Dordrecht, Springer, 93 ss.
- MOORE G.E. 1942. *A Reply to my Critics*, in SCHILPP P.A. (ed.), *The philosophy of G.E. Moore*, New York, Tudor Publishing Company, 533 ss.

- MOORE G.E. 1993. *Selected Writings*, London, Routledge (ed. T. Baldwin).
- MUFFATO N. 2007. *La semantica delle norme*, Genova, ECIG.
- PAVLAKOS G. 2012. *Cognitivism and the Claim to Correctness*, in «Ratio Juris», 24, 2012, 15 ss.
- POGGI F., SARDO A. 2016. *Do the right thing! Robert Alexy and the Claim to Correctness*, in «Rechtstheorie», 47, 2016, 1 ss.
- PORCIELLO A. 2017a. *L'idea del diritto implicito: un ipotetico dibattito tra Lon L. Fuller e Robert Alexy*, in «Diritto e questioni pubbliche», 17, 2017, 329 ss.
- PORCIELLO A. 2017b. *Robert Alexy's Ideal Dimension of Law: Descriptive Theory of the Constitutional Legal system or Normative Theory of the Concept of Law?*, in «Archiv fur Rechts und Sozialphilosophie», 103, 2017, 483 ss.
- RADBRUCH G. 1950. *Legal Philosophy*, in PATTERSON E.W. (ed.), *The Legal Philosophy of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 43 ss.
- RAZ J. 1975. *Practical Reason and Norms*, Oxford, Oxford University Press.
- RAZ J. 1985. *Authority, Law, and Morality*, in «The Monist», 68, 1985, 295 ss.
- ROSENTHAL D.M. 1995. *Moore's Paradox and Consciousness*, in «Philosophical Perspectives», 9, 1995, 313 ss.
- ROTOLO A., ROVERSI C. 2009. *Norm Enactment and Performative Contradictions*, in «Ratio Juris», 22, 2009, 455 ss.
- ROVERSI C. 2010. *Sulla Funzione Fondazionale della Contraddizione Performativa*, in PUPPO F. (ed.), *La Contraddizione che Nol Consente*, Milano, Franco Angeli, 223 ss.
- RUITER D.W.P. 1993. *Institutional Legal Facts: Legal Powers and their Effects*, Dordrecht, Springer.
- SARDO A. 2017. *The Dark Side of Imperatives*, in POGGI F., CAPONE A. (eds.), *Pragmatics and Law: Practical and Theoretical Perspectives*, Dordrecht, Springer, 243 ss.
- SCHIAVELLO A. 2010. *Perché obbedire al diritto?*, Pisa, ETS.
- SEARLE J.R. 1969. *Speech Acts*, Cambridge, Cambridge University Press (trad. it., *Atti linguistici*, Torino, Bollati Boringhieri, 1992).
- SEARLE J.R. 1975. *Indirect Speech Acts*, in COLE P., MORGAN J.L. (eds.), *Syntax and Semantics – Speech Acts*, New York, London, Academic Press, 59 ss. (trad. it., *Atti linguistici indiretti*, in Sbisà M. (ed.), *Gli atti Linguistici*, Milano, Feltrinelli, 1987, 2a ed., 252 ss.).
- SEARLE J.R. 1979. *A taxonomy of illocutory acts*, in ID. (ed.), *Expression and meaning*, Cambridge, Cambridge University Press, 1 ss.
- SEARLE J.R. 1981. *Intentionality and Method*, in «The Journal of Philosophy», 78, 1981, 720 ss.
- SEARLE J.R. 1983. *Intentionality*, Cambridge, Cambridge University Press.
- SEARLE J.R., VANDERVEKEN D. 1985. *Foundation of Illocutionary Logic*, Cambridge, Cambridge University Press.
- SEBOK A.J. 1991. *Judging the Fugitive Slaves Act*, in «Yale Law Journal», 100 (6), 1991, 1835 ss.
- SHOEMAKER S. 1988. *On Knowing One's Own Mind*, in «Philosophical Perspectives», 2, 1988, 183 ss.
- SHOEMAKER S. 1995. *Moore's Paradox and Self-Knowledge*, in «Philosophical Studies», 77, 1995, 211 ss.
- SIECKMANN J. 2007. *Human Rights and the Claim to Correctness in the Theory of Robert Alexy*, in PAVLAKOS G. (ed.), *Law, Rights and Discourse. Themes from the Legal Philosophy of Robert Alexy*, Oxford, Hart Publishing, 189 ss.

- SORENSEN R. 1988. *Blindspots*, Oxford, Oxford University Press.
- SORENSEN R. 2007. *The All-Seeing Eye: A Blind Spot in the History of Ideas*, in GREEN M.S., WILLIAMS J.N. (eds.), *Moore's Paradox*, Oxford, Clarendon Press, 37 ss.
- VANDERVEKEN D. 1980. *Illocutionary Logic and Self-Defeating Spheech Acts*, in BIERWISCH M., KIEFER F., SEARLE J.R. (eds.), *Speech Act Theory and Pragmatics*, Dordrecht, Boston, London, D. Reidel Publishing Company, 247 ss.
- VON WRIGHT G.H. 1983. *Practical Reason*, Oxford, Blackwell.
- WILLIAMS J.N. 1979. *Moore's Paradox: One or Two?*, in «Analysis», 39, 1979, 141 ss.
- WILLIAMSON T. 2002. *Knowledge and its Limits*, Oxford, Oxford University Press.
- WITTGENSTEIN L. 1953. *Philosophische Untersuchungen*, Oxford, Basil Blackwell.
- WITTGENSTEIN L. 1980. *Remarks on the Philosophy of Psychology*, vol. I, Chicago, University of Chicago Press (eds. M.E. Anscombe, G.H. von Wright).
- WOLGAST E. 1977. *Paradoxes of Knowledge*, Ithaca (NY), Cornell University Press.